

# Atti del Sindaco Metropolitano

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

In Pubblicazione: dal **7/4/2021** al **22/4/2021**

Repertorio Generale: **77/2021** del **07/04/2021**

Data di Approvazione: **7/4/2021**

Protocollo: **56812/2021**

Titolario/Anno/Fascicolo: **11.3/2020/4**

Proponente: CONSIGLIERE DELEGATO ARIANNA CENSI

Materia: INFRASTRUTTURE MANUTENZIONI

OGGETTO: **PROGETTO DEFINITIVO PER LA “RIQUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA ‘S.P. 165’ DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 2 E LA ROTATORIA TEEM E DELLE CONNESSE OPERE DI MITIGAZIONE” NEI COMUNI DI CARPIANO, CERRO AL LAMBRO, MELEGNANO (MI) E LANDRIANO (PV). APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON UN OPERATORE PRIVATO E LA PROVINCIA DI PAVIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ, INDIFFERIBILITÀ E URGENZA PER LE OPERE RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.**



## DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

Repertorio generale n. 77/2021 del 07/04/2021

Fascicolo 11.3/2020/4

**Oggetto:** Progetto definitivo per la “riqualificazione e l’ampliamento della ‘S.P. 165’ di collegamento tra la SP 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione” nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano (MI) e Landriano (PV). Approvazione dello schema di convenzione con un operatore privato e la Provincia di Pavia per la realizzazione dell’intervento, approvazione dello schema di contratto di appalto e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere riguardanti il territorio della Città metropolitana di Milano.

### IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;

VALUTATI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell’adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell’istruttoria;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con D.Lvo 267/2000, per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana ed in particolare l’art. 19 comma 2;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lvo 267/2000;

### DECRETA

- 1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Segretario Generale dell’esecuzione del presente decreto.

**Letto, approvato e sottoscritto**

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PER IL SINDACO, IL CONSIGLIERE DELEGATO<br/>(Arianna Censi)</p> <p>Firmato digitalmente da: Arianna Maria Censi<br/>Data: 06/04/2021 17:01:28</p> | <p>IL SEGRETARIO GENERALE<br/>(Antonio Sebastiano Purcaro)</p> <p>Firmato digitalmente da: PURCARO ANTONIO SEBASTIANO<br/>Data: 07/04/2021 10:01:03</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



**RELAZIONE TECNICA**  
**del Decreto del Sindaco Metropolitano**

Fascicolo 11.3\2020\4

DIREZIONE PROPONENTE: AREA INFRASTRUTTURE

**Oggetto:** Progetto definitivo per la “riqualificazione e l’ampliamento della ‘S.P. 165’ di collegamento tra la SP 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione” nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano (MI) e Landriano (PV). Approvazione dello schema di convenzione con un operatore privato e la Provincia di Pavia per la realizzazione dell’intervento, approvazione dello schema di contratto di appalto e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere riguardanti il territorio della Città metropolitana di Milano.

*Riassunto della vicenda e descrizione dell’intervento.*

La strada provinciale 165 “Melegnano - Landriano” (assieme alla sua prosecuzione in Provincia di Pavia denominata S.P. 2) costituisce un itinerario interamente extraurbano per il collegamento tra strade di grande importanza e traffico, quali la S.P. “ex S.S. 412 della Valtidone” (sul lato pavese) e la S.P. 302 “del fiume Lambro” (sul lato milanese) che a sua volta consente l’accesso alle autostrade A1 e A58 tramite gli svincoli di Melegnano e Vizzolo Predabissi.



Tuttavia il tratto della “Melegnano - Landriano” compreso tra la frazione Pairana di Landriano (PV) e la rotatoria posta all’intersezione con la S.P. 302 a Melegnano (MI), pur essendo percorsa da un traffico considerevole in ragione della attrattività delle destinazioni, è una strada di origine antecedente al XX secolo, inadeguata al transito dei moderni autoveicoli, in particolare degli autocarri, a causa sia della ristrettezza della carreggiata sia delle condizioni strutturali dei ponticelli e delle banchine, ormai vetusti. In questo contesto la società Valtidone S.p.A. presentò il 7 agosto 2019 alla Città metropolitana di Milano (protocollo num. 185829/2019) e alla Provincia di Pavia una istanza per l’esame del progetto per la riqualificazione del tratto viabilistico della S.P. 2 pavese e della S.P. 165 milanese e per la realizzazione di una pista ciclabile, manifestando l’intendimento e la disponibilità ad assumere obbligazioni per l’ulteriore sviluppo progettuale (progetto definitivo ed esecutivo), l’esecuzione dell’opera e l’assunzione del costo dei lavori, dei servizi di ingegneria, progettazione e direzione lavori (con esclusione del costo degli espropri), subordinando l’esigibilità dei citati costi al convenzionamento e al rilascio dei titoli abilitativi per lo sviluppo dell’ambito di trasformazione a destinazione logistica “ATP-PL1 (progetto Bascapè)” in comune di Bascapè (PV).

La proposta di ampliamento della strada risultava, in origine, difforme dagli strumenti urbanistici dei Comuni territorialmente interessati, soggetta a vincolo paesaggistico perché compresa nel perimetro del Parco Regionale Agricolo Sud Milano e soggetta anche a procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di competenza regionale ai sensi della L.R. 5/2010. La proposta è stata pertanto esaminata coinvolgendo tutte le Amministrazioni interessate, secondo le formalità previste dalla leggi regionali 9/2001 e 5/2010, come di seguito descritto:

- il progetto fu positivamente valutato in una conferenza dei servizi preliminare (indetta dalla Provincia di Pavia ai sensi dell’art 14 comma 3 della L 241/1990 e convocata in data 18 settembre 2019 con nota 45856/2019) il cui verbale fu acquisito nel sistema documentale dalla Città metropolitana al protocollo 220052 del 25/09/2019;
- durante la conferenza dei servizi preliminare le Amministrazioni partecipanti presero atto della disponibilità dell’operatore privato a proporre istanza alla Regione Lombardia per l’espletamento di una procedura unitaria di “*verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*” ex art. 6 e allegato B della L.R. 5/2010, sia per l’ampliamento della strada, sia per l’insediamento logistico, su espressa delega della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Pavia relativamente alla infrastruttura viaria (strada provinciale) di titolarità delle stesse;
- in esito al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA la Regione Lombardia (Autorità competente ai sensi dell’art. 2 comma 6 della L.R. 5/2010) dispose (con decreto dirigenziale num. 10673 del 15/09/2020) che l’intervento infrastrutturale non deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale “*nella configurazione progettuale comprendente tutte le mitigazioni e compensazioni ambientali individuate, e secondo le precauzioni indicate nella documentazione agli atti della istruttoria (...) e secondo le indicazioni e raccomandazioni di cui alla relazione istruttoria*”;
- il progetto, è stato infine sottoposto all’esame di una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 e dell’art. 19 comma 7 della L.R. 9/2001 e ss. mm. e ii., indetta dalla Città metropolitana di Milano con nota

190040 del 9/11/2020 e la cui favorevole determinazione motivata di conclusione della conferenza è stata espressa con Decreto della Direttrice dell'Area Infrastrutture num. 769 del 26 gennaio 2021.

In definitiva, ad esito dei procedimenti sopra indicati, l'opera pubblica di cui si tratta in questo provvedimento risulta così composta:

- i. demolizione delle SS.PP. 2 (nel territorio pavese) e 165 (nel territorio milanese) e loro ricostruzione secondo la categoria "*C - strade extraurbane secondarie*" nel tratto compreso tra Pairana di Landriano (PV) e l'intersezione con la S.P. 302 a Melegnano (MI);
- ii. costruzione di un itinerario ciclopedonale dalla frazione Pairana di Landriano (PV) fino al centro abitato di Carpiano (MI) utilizzando allo scopo il ponte storico sul colatore Lisone, che attualmente serve l'itinerario delle attuali strade provinciali;
- iii. opere di mitigazione e compensazione ambientale definite nei procedimenti di valutazione ambientale e paesaggistica sopra descritti.

Dato che l'intervento è anche parzialmente collocato su terreni di proprietà di terzi, da acquisire con le modalità stabilite dal D.P.R. 327/2001 riguardante i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, è stato anche esperito il procedimento che prevede la partecipazione degli interessati ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001. Il procedimento è stato avviato con note prot. 190565 in data 9/11/2020, in concomitanza con l'avvio della conferenza decisoria, e nessuna osservazione è pervenuta entro i termini di legge. Con ulteriori note prot. 7686 e 7687 del 18/01/2021 alcuni proprietari sono stati avvisati del deposito di integrazioni e modifiche progettuali, di cui si è dato conto durante il procedimento di conferenza dei servizi. Anche in questo caso nessuna osservazione è pervenuta entro i termini di legge.

Il Decreto di conclusione motivata della conferenza dei servizi decisoria num. R.G. 769/2021, che viene allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, autorizza, ai sensi dell'art. 19 comma 7 della L.R. 9/2001, la realizzazione del progetto sostituendo ogni atto di assenso di competenza delle Amministrazioni interessate, ma ne sospende l'efficacia in attesa della approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilità dell'Organo competente della Città metropolitana e della Provincia di Pavia.

Si aggiunge che il medesimo decreto ha dato atto che in sede di conferenza decisoria i rappresentanti della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Pavia hanno accolto la proposta presentata dalla società Valtidone S.p.A. di realizzare l'intervento attraverso la modalità prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 "*opera pubblica realizzata da privato*", in base al quale, alle condizioni ivi espresse, alcune regole stabilite dal codice dei contratti pubblici non si applicano. In particolare, pertanto:

- non si applica l'art. 21 sul "*programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici*", e pertanto la dichiarazione di pubblica utilità non deve essere preceduta dall'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici né nell'elenco annuale;
- non si applicano neanche gli artt. 59-65 inerenti le procedure di scelta dell'impresa appaltatrice.

Per contro, per poter applicare il predetto art. 20 la legge stabilisce che:

- l'impresa appaltatrice deve possedere i requisiti stabiliti dall'80;

- lo schema di contratto di appalto deve essere preventivamente valutato dalla Pubblica Amministrazione al fine di verificare che esso sia rispondente alla realizzazione dell'opera pubblica.
- che il progetto dell'opera pubblica abbia ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni.

### Scopo del provvedimento

Con il presente provvedimento si propone pertanto:

- di approvare l'allegato schema di convenzione con la Provincia di Pavia e la società Valtidone S.p.A. per la realizzazione dell'opera, incardinato sull'art. 20 del D.Lgs 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";
- di approvare l'allegato schema di contratto di appalto al fine della valutazione della relativa rispondenza alla realizzazione dell'opera pubblica per quanto richiesto dall'art. 20 del D.Lgs 50/2016;
- di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e l'urgenza dell'opera, ai sensi degli artt. 12 e 22-bis del D.P.R. 327/2001 "*Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità*", dando efficacia ad ogni altro effetto di legge, nel territorio della Città metropolitana di Milano, al decreto dirigenziale n. 769 del 26.1.2021 secondo le disposizioni dell'art. 19 comma 7 della L.R. 9/2001 e ss. mm. e ii.;
- di incaricare i Direttori competenti all'esecuzione del presente decreto.

### Contenuti dello schema di convenzione

Lo schema di convenzione di cui si propone l'approvazione sarà sottoscritto dalla Città metropolitana di Milano, dalla Provincia di Pavia e dalla società Valtidone S.p.A. Con il perfezionamento della convenzione e dei relativi allegati diverranno esigibili le obbligazioni assunte dall'operatore privato (società Valtidone S.p.A.) che, in sintesi, si riassumono:

- realizzare l'opera la strada, la pista ciclabile, e le connesse opere di mitigazione e compensazione previste dai procedimenti sopra descritti, sostenendone i costi di appalto, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, potendo operare senza esperire una formale gara pubblica, ma affidando i lavori a una impresa qualificata ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 "*codice dei contratti pubblici*";
- sostenere gli oneri per la rimozione dei servizi pubblici interferenti;
- mantenere le opere di compensazione e mitigazione a proprio onere per un periodo di 5 anni;
- consegnare le opere realizzate agli Enti pubblici destinatari, secondo quanto concordato nella conferenza dei servizi decisoria;
- presentare fidejussioni a garanzia degli impegni;
- verificare che l'impresa appaltatrice e gli eventuali subappaltatori posseggano i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016, consentendo alla Città metropolitana di verificarne il rispetto;
- versare direttamente alla Città metropolitana di Milano la somma di 900.000 derivante dall'efficacia dei titoli abilitativi per lo sviluppo dell'ambito di trasformazione a destinazione logistica "*ATP-PL1 (progetto Bascapè)*" in comune di Bascapè (PV), come meglio dettagliato *infra*.

Con la sottoscrizione la Città metropolitana e la Provincia di Pavia si impegneranno invece:

- ad approvare la progettazione esecutiva degli interventi, e, in particolare il cronoprogramma dei lavori da porre a base del contratto di appalto (crf. art. 8);
- a prendere in consegna la nuova strada dopo la realizzazione e ad aprirla al pubblico transito secondo le procedure di legge.

La Città metropolitana si impegnerà anche ad agire come Autorità espropriante (anche sul territorio della Provincia di Pavia su delega della stessa) e, a garanzia dell'interesse pubblico dell'operazione, a incaricare un professionista tecnico per l'esecuzione del collaudo in corso d'opera dei lavori. Agendo in qualità di Autorità espropriante, la Città metropolitana potrà operare a favore degli Enti beneficiari degli espropri con risorse economiche messe a disposizione, nel corso della conferenza dei servizi decisoria sopra citata, dai Comuni di Bascapè (PV) e Landriano (PV): infatti i Comuni di Landriano e Bascapè hanno deliberato di mettere a disposizione della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 44 comma 19 della L.R. 12/2005, le rispettive somme di 1.000.000 € (Deliberazione della Giunta comunale di Landriano num. 139 del 24/11/2020) e di 900.000 € (Deliberazione della Giunta comunale di Bascapè num. 81 del 16/12/2020). Tali risorse saranno vincolate allo scopo di finanziare gli oneri per gli espropri previsti per l'attuazione del presente progetto e soggette a rendicontazione nei confronti dei due Comuni, con lo scopo di restituir loro tutte le eventuali economie in misura proporzionale all'entità del contributo (e cioè nella misura di 10/19 a favore del Comune di Landriano e di 9/19 a favore del Comune di Bascapè) e la loro esigibilità è condizionata unicamente al convenzionamento e al rilascio dei titoli abilitativi per lo sviluppo dell'ambito di trasformazione a destinazione logistica “*ATP-PL1 (progetto Bascapè)*” in comune di Bascapè (PV).

La Città metropolitana si impegnerà altresì a presentare istanza di concessione presso il Consorzio di bonifica Est Ticino/Villoresi, per l'occupazione delle aree del demanio idrico relative al colatore Lisone, sul quale è prevista la realizzazione di un nuovo ponte e di scarichi delle acque meteoriche provenienti dalla nuova strada provinciale. -A questo proposito si segnala che il Consorzio ha chiesto alla Città metropolitana di presentare analoga istanza per il ponte storico, su cui oggi non esiste documentazione probatoria della titolarità del manufatto. Pur non essendo strettamente necessario ai fini dell'attuazione dell'opera (in quanto il ponte storico non sarà oggetto di lavorazioni) si propone di aderire alla richiesta perché è opportuno regolare una situazione in cui non sono chiare le reciproche responsabilità e l'onere economico è modesto, quantificato in 204 euro l'anno. Alla ultimazione dei lavori del nuovo ponte è previsto che il vecchio ponte sostenga solo la nuova pista ciclabile e la concessione potrà essere volturata a favore dei Comuni di Landriano e Bascapè come concordato in conferenza dei servizi.

Per quanto riguarda le spese di collaudo e i canoni annui di concessione demaniale, la Città metropolitana dovrà invece finanziarle con risorse proprie.

#### Contenuti dello schema di contratto di appalto.

L'art. 20 del D.lgs 50/2016 prevede anche che la Pubblica Amministrazione esamini uno schema di contratto di appalto presentato dall'operatore privato al fine di valutare se sia rispondente alla realizzazione delle opere pubbliche che si intende realizzare.

Lo schema presentato, e che costituirà uno degli allegati della convenzione, è composto da una premessa e da 34 articoli tra i quali si segnalano:

- l'art. 3 *“Documentazione contrattuale”*: l'appalto sarà basato sul progetto esecutivo che sarà redatto dal professionista incaricato dall'operatore e approvato dalla Città metropolitana e dalla Provincia di Pavia;
- l'art. 6 *“Termine per l'ultimazione delle Opere”*: la durata massima contrattuale dei lavori è prevista dallo schema di contratto, ma il cronoprogramma degli stessi sarà definito con il progetto esecutivo secondo quanto stabilito dall'art. 8 della convenzione;
- l'art. 20 *“Penali”*: definisce le penali per il ritardo rispetto al cronoprogramma;
- l'art. 22 *“Clausola risolutiva espressa”*: stabilisce la risoluzione del contratto nel caso che l'impresa appaltatrice perda i requisiti definiti dagli artt. 80 e 84 del codice dei contratti.

Il contenuto del documento appare idoneo a perseguire la realizzazione dell'opera pubblica.

#### Contenuti del progetto definitivo.

Il progetto definitivo di cui si propone di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza è disponibile all'indirizzo telematico <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/condivisioni/index.php/s/xSsgvj5kliTizOx>, nella versione contenuta nella cartella *“Aggiornamento progetto 2021”* e prevede la demolizione e ricostruzione alla categoria *“C-strade extraurbane secondarie”* delle strade provinciali 165 milanese e 2 pavese, nel tratto compreso tra Pairana di Landriano (PV) e la SP 302 *“del fiume Lambro”* a Melegnano. Sarà anche realizzato un itinerario ciclopeditonale per collegare Pairana (PV) con Carpiano (PV), nonché piantumazioni di essenze arboree per realizzare le mitigazioni e compensazioni ambientali definite nel procedimento di esclusione dalla VIA e nel procedimento paesaggistico.

Nella *“relazione descrittiva”* del progetto definitivo è contenuto il quadro economico dell'intervento. Si propone di approvarlo come di seguito riportato, con una correzione rispetto al documento originario relativa al calcolo dell'IVA. Data la peculiarità dell'intervento (*“opera pubblica finanziata da privato”*) di seguito esso viene riportato con l'indicazione della fonte di finanziamento per ogni singola voce.

| <b>QUADRO ECONOMICO - LAVORI</b>            |                    |                                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| [a.1] Strada territorio (PV)                | € 1.138.000        | Voce finanziata e spesa direttamente da Valtidone S.p.A. ex art. 20 D.Lgs 50/2016 |
| [a.2] Strada territorio (MI)                | € 3.162.000        | “ “                                                                               |
| <b>[a] Totale parziale = [a.1]+[a.2]</b>    | <b>€ 4.300.000</b> | “ “                                                                               |
| [b] “A.1.3” Oneri per la sicurezza          | € 40.000           | “ “                                                                               |
| <b>[c] Totale lavori strada = [a]+[b]</b>   | <b>€ 4.340.000</b> | “ “                                                                               |
| [d.1] Pista ciclabile territorio (PV)       | € 190.000          | “ “                                                                               |
| [d.1] Pista ciclabile territorio (MI)       | € 60.000           | “ “                                                                               |
| <b>[e] Totale parziale = [d.1]+[d.2]</b>    | <b>€ 250.000</b>   | “ “                                                                               |
| [f] “A.13” Oneri per la sicurezza           | € 10.000           | “ “                                                                               |
| <b>[g] Tot.lavori pista cicl. = [e]+[f]</b> | <b>€ 260.000</b>   | “ “                                                                               |
| <b>[h] TOTALE LAVORI = [c]+[g]</b>          | <b>€ 4.600.000</b> | “ “                                                                               |

| <b>QUADRO ECONOMICO - SOMME A DISPOSIZIONE</b>                              |                    |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| IVA sui lavori per la strada (22%)                                          | € 954.800          | Voce finanziata e spesa direttamente da Valtidone S.p.A. ex art. 20 D.Lgs 50/2016 |
| IVA sui lavori per la pista cicl. (22%)                                     | € 57.200           | “ “                                                                               |
| <b>Sommano IVA (22%)</b>                                                    | <b>€ 1.012.000</b> | “ “                                                                               |
| “B.6” Sistemazione impianti interferenti                                    | € 20.000           | “ “                                                                               |
| “B.7” Pubblica illuminazione rotatorie                                      | € 65.000           | “ “                                                                               |
| “B.8” Protezione metanodotti e oleodotti                                    | € 230.000          | “ “                                                                               |
| “B.9” Ricerca ordigni bellici                                               | € 32.000           | “ “                                                                               |
| “B.10” Impianto mitigazioni ambientali                                      | € 143.720          | “ “                                                                               |
| “B.11” Spese tecniche di progetto, DL, sicurezza                            | € 250.000          | “ “                                                                               |
| “B.12” Rilievi, indagini geologiche, verifiche idrauliche, studi ambientali | € 80.000           | “ “                                                                               |
| “B.14” Assistenza archeologica agli scavi                                   | € 10.000           | “ “                                                                               |
| “B.20” Prove in sito e di laboratorio                                       | € 15.000           | “ “                                                                               |
| “B.21” Imprevisti e arrotondamenti                                          | € 11.280           | “ “                                                                               |
| <b>Totale</b>                                                               | <b>€ 1.869.000</b> | “ “                                                                               |

| <b>QUADRO ECONOMICO - ESPROPRI, ASSERVIMENTI E SPESE DI COLLAUDO</b>                                                         |                                |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espropri e asservimenti (indennità di base per aree agricole in territorio milanese, art. 40 DPR 327/2001)                   | € 677.700,00                   | Voce spesa dalla Città metropolitana su finanziamento proveniente dai Comuni di Landriano e Bascapè. |
| Espropri e asservimenti (indennità di base per aree agricole in territorio pavese, art. 40 DPR 327/2001)                     | € 164.092,50                   | “ “                                                                                                  |
| <b><i>Sommano espropri e asservimenti indennità di base</i></b>                                                              | <b>€ 841.792,50</b>            | “ “                                                                                                  |
| Espropri e asservimenti (indennità aggiuntive per affittuari per aree agricole in territorio milanese, art. 42 DPR 327/2001) | € 446.919,90                   | “ “                                                                                                  |
| Espropri e asservimenti (indennità aggiuntive per affittuari per aree agricole in territorio pavese, art. 42 DPR 327/2001)   | € 107.207,10                   | “ “                                                                                                  |
| Espropri e asservimenti (indennità aggiuntive per occupazione d'urgenza, art. 22-bis DPR 327/2001, stima per 1,5 anni)       | € 105.181,97                   | “ “                                                                                                  |
| Espropri e asservimenti (indennità aggiuntive per reliquati e soprassuolo)                                                   | € 32.530,00                    | “ “                                                                                                  |
| <b><i>Sommano espropri e asservimenti indennità aggiuntive</i></b>                                                           | <b>€ 691.838,97</b>            | “ “                                                                                                  |
| <b>TOTALE INDENNITA' DI ESPROPRIO</b>                                                                                        | <b>€ 1.533.631,47</b>          | “ “                                                                                                  |
| Stima eventuale ricorso alla terna arbitraria (2/3 indennità di esproprio x 10%)                                             | € 102.242,10                   | “ “                                                                                                  |
| Imposte e spese per registrazione e trascrizioni                                                                             | € 238.000,00                   | “ “                                                                                                  |
| Spese di pubblicazione, interessi legali, arrotondamenti e imprevisti                                                        | € 26.126,43                    | “ “                                                                                                  |
| <b>TOTALE ACQUISIZIONE AREE</b>                                                                                              | <b>€ 1.900.000<sup>1</sup></b> | “ “                                                                                                  |
| <b>SPESE PER INCARICO A COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA</b>                                                                    | <b>€ 28.000</b>                | Voce finanziata e spesa direttamente dalla Città metropolitana di Milano                             |

1 Le economie che eventualmente si formeranno, al termine dell'operazione, rispetto a questa somma, dovranno essere rimborsate ai Comuni di Landriano (10/19) e Bascapè (9/19).

|                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>QUADRO ECONOMICO - TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                 |                    |
| Spese per lavori                                                                             | € 4.600.000        |
| Somme a disposizione (quota a carico di VALTIDONE S.p.A.)                                    | € 1.869.000        |
| <b>Sommano importi finanziati da Valtidone S.p.A.</b>                                        | <b>€ 6.469.000</b> |
| Acquisizione aree                                                                            | € 1.900.000        |
| <b>Sommano importi finanziati tramite le deliberazioni dei Comuni di Landriano e Bascapè</b> | <b>€ 1.900.000</b> |
| Spese di collaudo                                                                            | € 28.000           |
| <b>Sommano importi finanziati dalla Città metropolitana di Milano</b>                        | <b>€ 28.000</b>    |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                    | <b>€ 8.397.000</b> |

### Indicazioni contabili

Si propone di dare atto che per l'attuazione delle attività e degli interventi contenuti nel progetto approvato dovranno essere previste le seguenti entrate e spese in capo alla Città metropolitana di Milano:

- 1.900.000 per gli indennizzi e le spese connesse all'attività espropriativa e la restituzione agli Enti pubblici finanziatori delle eventuali economie: tale importo trova copertura al Capitolo di entrata 40000423 "TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER ALLARGAMENTO DELLA SP. N.165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI" del bilancio 2021 (Titolo IV "entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti da altre imprese" - Piano Finanziario E.4.02.03.03.000) che verrà finalizzato in sede di Prima Variazione di Bilancio a due distinti capitoli di spesa:
  - il primo, destinato alla spesa per acquisizione di terreni destinati a incrementare il demanio della Città metropolitana (Titolo II - "Immobilizzazioni materiali - beni demaniali - terreni" - Piano Finanziario U.2.02.02.01.000) spesa ad oggi stimata in 1.293.000 €;
  - il secondo, destinato alla spesa per acquisizione di terreni destinati ad altri Enti pubblici (Titolo II - "Immobilizzazioni immateriali - manutenzioni su beni demaniali di terzi", da scaricare alla consegna a lavori ultimati del bene realizzato, Piano Finanziario U.2.02.03.06.000) spesa ad oggi stimata in 607.000 €.

L'entrata sarà finanziata attraverso la riscossione diretta presso due operatori privati secondo le indicazioni contenute nelle sopra citate deliberazioni (Deliberazione della Giunta comunale di Landriano num. 139 del 24/11/2020 e Deliberazione della Giunta comunale di Bascapè num. 81 del 16/12/2020).

In base a quanto pattuito in sede di conferenza dei servizi decisoria, le eventuali economie dovranno essere destinate ad un avanzo che dovrà essere vincolato alla restituzione delle medesime economie ai due Comuni di Landriano e Bascapè, in proporzione alle rispettive quote di finanziamento (10/19 Landriano, 9/19 Bascapè).

- 28.000 euro per l'incarico ad un collaudatore in corso d'opera delle opere e degli interventi previsti nel progetto: la spesa di tale importo troverà

copertura in apposito Capitolo di spesa del Titolo II - *“Incarichi professionali per la realizzazione degli investimenti”* - P.F. U.2.02.03.05.000. In contabilità economico-patrimoniale occorre individuare la tipologia di investimento cui la progettazione si riferisce a cui correlare la spesa e, poiché la spesa dell’opera sarà sostenuta direttamente dall’operatore privato, si dovrà utilizzare il conto patrimoniale 1.2.1.07.01.01.001 - *“immobilizzazione immateriale - manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi”*, da capitalizzare alla consegna del bene a lavori ultimati. All’istituzione del capitolo del bilancio 2021 si provvederà in sede di prima variazione del Bilancio 2021-2023 e per il suo finanziamento si provvederà con l’applicazione della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione derivante da sanzioni della strada;

- 442,63 €/anno a decorrere dal 2021 per la corresponsione, a favore del Consorzio di bonifica Est Ticino/Villoresi, del canone annuo di concessione per l’attraversamento del con le nuove opere previste in progetto del corso d’acqua denominato colatore Lisone, avente natura giuridica demaniale; tale spesa trova copertura al Capitolo di spesa 10051031 *“SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI”* alla Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 03, Piano finanziario U.1.03.02.07.000 del Bilancio 2021/2023;
- 204,43 €/anno a decorrere dal 2021 e fino all’ultimazione dei lavori per la corresponsione, a favore del Consorzio di bonifica Est Ticino/Villoresi, del canone annuo di concessione per l’attraversamento del con le nuove opere previste in progetto del corso d’acqua denominato colatore Lisone, avente natura giuridica demaniale; tale spesa trova copertura al Capitolo di spesa 10051031 *“SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI”* alla Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 03, Piano finanziario U.1.03.02.07.000 del Bilancio 2021/2023;
- Infine, la spesa per la realizzazione della SP 165 sarà sostenuta direttamente dall’operatore privato secondo la disciplina dell’art. 20 D.Lgs/2016. Alla data di consegna a lavori ultimati finalizzata all’apertura al traffico della nuova SP 165, prevedibile non prima del 2022, si dovrà adottare apposita determina dirigenziale, a cura della Direttrice del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza stradale, che accerti in entrata il valore dell’infrastruttura stradale, come se fosse un contributo in natura, (Titolo IV *“entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti da altre imprese”* - Piano Finanziario E.4.02.03.03.000) ed impegni in uscita lo stesso valore (Titolo II - *“Infrastrutture stradali”* - Piano Finanziario U.2.02.01.09.012). Tutto ciò in conformità al principio contabile 4.3 *“Principio applicato della contabilità economico-patrimoniale”* del D.Lgs. 118/2011, che modifica l’art. 230 del TUEL, affinché sia chiaro che il costo dell’opera non è stato sostenuto dall’Ente. Infatti, secondo il citato principio contabile le immobilizzazioni materiali sono iscritte nello Stato Patrimoniale *“... se acquisite dall’ente a titolo gratuito, mediante una relazione di stima a cura dell’Ufficio Tecnico dell’ente...”*. La valorizzazione di questa voce può essere già oggi desunta dal quadro economico del progetto definitivo e ammonta a 4.574.000 € come rappresentato nella tabella seguente (nell’operazione non si conteggia l’IVA perché non sostenuta dall’Ente e perché rappresenta un costo recuperabile

per l'operatore privato, né si includono i costi per l'esproprio dei terreni perché già conteggiati in precedenza).

|                                                         |                    |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| [a] Lavori per strada in territorio milanese            | € 3.162.000        | Pari al 74% del lavoro complessivo                               |
| [b] Oneri per la sicurezza in territorio milanese       | € 29.600           | Pari al 74% degli oneri complessivi.                             |
| Somme a disposizione (escluse aree e spese di collaudo) | € 1.383.060        | Pari al 74% delle somme a disposizione a carico di Valtidone SpA |
| Arrotondamento                                          | -€ 660             |                                                                  |
| <b>TOTALE</b>                                           | <b>€ 4.574.000</b> |                                                                  |

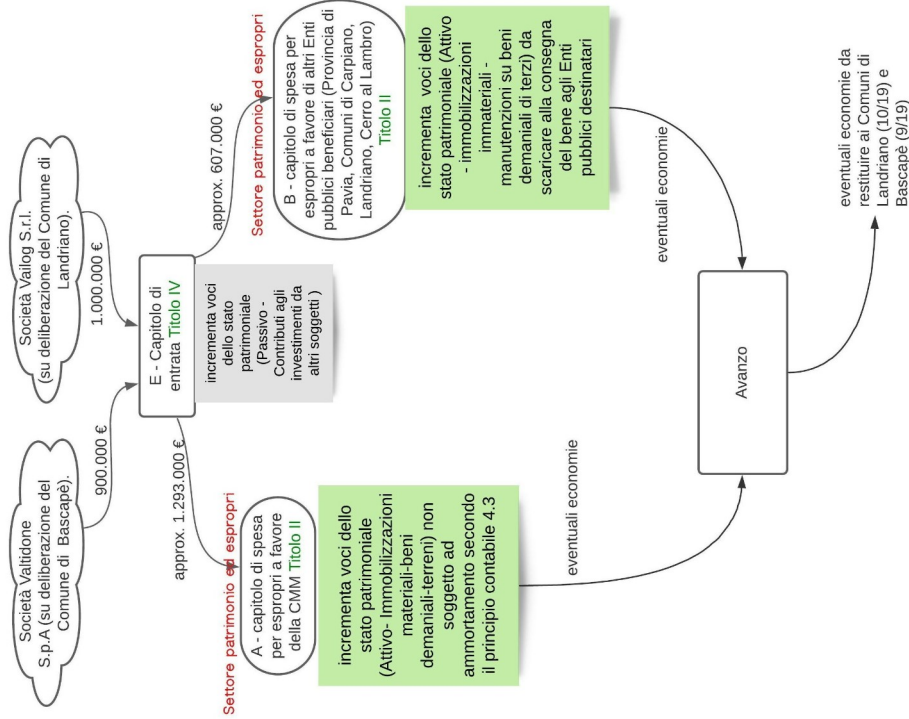
Di conseguenza la contabilità economico-patrimoniale, in quanto derivata dalla finanziaria in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, sarà alimentata con una o più rilevazioni contestuali nei diversi sottosistemi, garantendo così la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale. Si registrerà l'operazione, storicizzandola, sull'opera "S.P. 165 MELEGNANO-LANDRIANO".

Lo schema grafico alla pagina seguente illustra e chiarisce quanto sopra descritto.

# INDICAZIONI CONTABILI PROGETTO "SP165"

Entrate e spese da contabilizzare nel bilancio della Città Metropolitana

FINANZIAMENTO E SPESE PER ACQUISIZIONE TERRENI



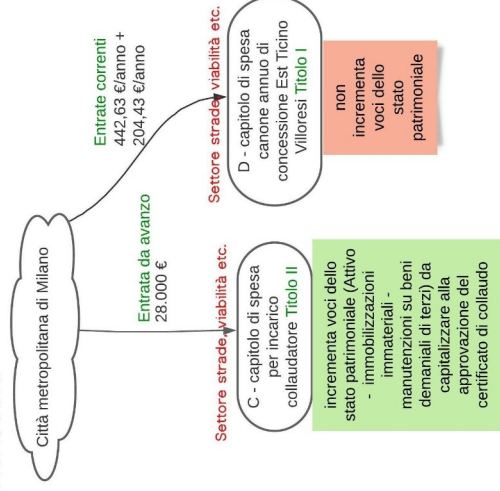
## LEGENDA

Entrate Titolo IV "entrate derivanti da trasferimenti di capitale da altri soggetti"

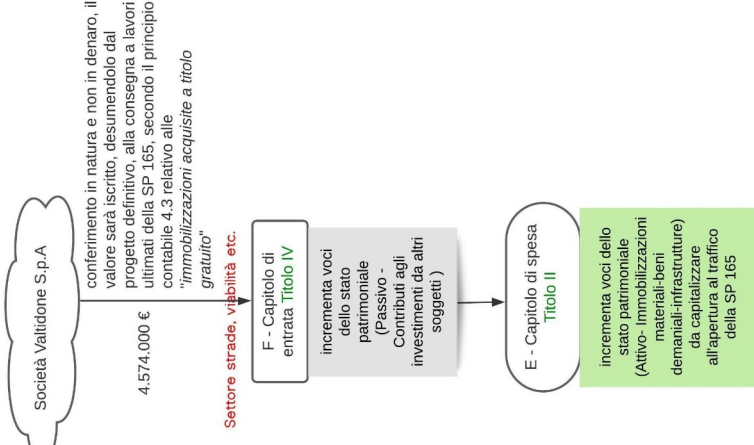
Spese Titolo I "spese correnti"

Spese Titolo II "spese in conto capitale"

FINANZIAMENTO E SPESE PER COLLAUDO E CANONI CONCESSORI



ACQUISIZIONE DELLA STRADA A LAVORI ULTIMATI



Alla data di presa in consegna a lavori ultimati e di apertura al traffico della SP 165 i responsabili degli inventari provvederanno al relativo aggiornamento

### *Effetti della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.*

Con la dichiarazione di pubblica utilità nel territorio milanese verrà reso efficace il decreto dirigenziale 769/2021 di conclusione motivata della conferenza dei servizi decisoria e tale condizione consente, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. 241/1990 di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a ogni effetto, nel territorio milanese, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati dal progetto, inclusi:

- modifica degli strumenti urbanistici dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano (nelle parti in cui il progetto ne risulta difforme);
- parere di conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano per la parte di intervento posta nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro e Melegnano che riguarda il territorio del parco (commi 1 lett. b) e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 86/1983);
- valutazione di compatibilità (per le varianti urbanistiche nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano) con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e con il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città metropolitana di Milano (adottato con Delibera del Consiglio metropolitano num. 14 del 29 luglio 2020) (L.R. 12/2005);
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni necessari alla realizzazione degli interventi (D.P.R. 327/2001) nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro e Melegnano;
- autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 per i lavori da svolgere all'interno del Parco Agricolo Sud Milano (nel territorio dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro e Melegnano) il quale, essendo un parco regionale, risulta vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 42/2004;
- parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al punto precedente, secondo quanto stabilito dall'art. 146 commi 5 e 8 del D. Lgs. 42/2004;
- valutazione favorevole del progetto rispetto all'interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
- autorizzazione alla occupazione delle aree necessarie alla realizzazione del nuovo ponte sul colatore Lisone e autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche nel colatore stesso, previa formalizzazione, da parte della Città metropolitana di Milano nei confronti del Consorzio di bonifica Est Ticino - Villorese, di istanza di concessione per il nuovo ponte e per i nuovi scarichi e per l'accettazione degli obblighi di versare il canone annuo dovuto per l'occupazione del demanio idrico e gli obblighi manutentivi connessi (artt. 10 e 14 della L.R. 4/2016);
- assenso degli utenti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico privato alla realizzazione dell'intervento in progetto, sia per quanto attiene i manufatti che consentono alla strada attraversare i corsi d'acqua, sia per quanto attiene lo scarico nel corso d'acqua delle acque meteoriche;
- assenso alla risoluzione delle interferenze con i servizi di pubblico interesse presenti (Telecom Italia, Snam Rete Gas, Terna, E-Distribuzione, Sigemi);

e consente pertanto la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel territorio della Città metropolitana di Milano dal progetto approvato (tutto ciò in forza dell'art. 19 comma 7 L.R. 9/2001).

### Condizioni di esigibilità dei finanziamenti

L'esigibilità delle obbligazioni assunte dalla società Valtidone S.p.A. e dai Comuni di Landriano e Bascapè è, ad oggi, subordinata esclusivamente al convenzionamento e al rilascio dei titoli abilitativi per lo sviluppo dell'ambito di trasformazione a destinazione logistica "ATP-PL1 (progetto Bascapè)" in comune di Bascapè (PV), da perfezionare tra il Comune di Bascapè e la società Valtidone S.p.A. prima, o in concomitanza, della stipula della convenzione di cui al presente provvedimento. La società Valtidone S.p.A. e il Comune di Bascapè hanno entrambi partecipato alla conferenza dei servizi decisoria e, in quella sede, espresso la propria volontà di realizzare l'operazione. Ad oggi, pertanto, l'approvazione dello schema di convenzione e la dichiarazione di pubblica utilità allegati al presente provvedimento è priva di condizionamenti in quanto non dipende da null'altro di Enti ulteriori rispetto a quanti hanno partecipato alla conferenza dei servizi decisoria e si sono espressi, in quella sede, con determinazioni vincolanti.

### Condizioni di efficacia dell'intero progetto

Il presente atto dichiara la pubblica utilità nel territorio milanese. L'attuazione dell'intero progetto risulterà possibile a valle di una dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità e urgenza espressa dalla Provincia di Pavia per le opere ricadenti in territorio pavese.

### Motivazioni del provvedimento

La dichiarazione di pubblica utilità, assieme all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, costituisce il presupposto stabilito dalla legge per l'emanazione dei decreti di esproprio (D.P.R. 327/2001 art. 8).

La dichiarazione di indifferibilità e urgenza dell'opera, costituisce il presupposto per poter acquisire i terreni con le modalità previste dall'art. 22-bis del DPR 327/2001 (occupazione di urgenza) ed è motivata dall'esigenza di acquisire i terreni da mettere a disposizione dell'impresa costruttrice prima dell'asciutta invernale dei numerosi canali irrigui della zona (autunno 2021) in modo da non risultare da ostacolo alle lavorazioni.

In linea più generale, con l'approvazione del progetto il territorio potrà disporre di una infrastruttura adeguata alla circolazione degli odierni autoveicoli e, nel contempo, realizzata nel rispetto delle prescrizioni delle Amministrazioni preposte alla tutela dell'Ambiente.

### Disposizioni organizzative

Si propone anche di individuare e incaricare dell'esecuzione del presente decreto tre Direttori della Città metropolitana, per le attività di rispettiva competenza, come espresso di seguito:

- si propone di incaricare la Direttrice dell'Area Infrastrutture a sottoscrivere la convenzione, con facoltà di fare quant'altro necessario ed utile, non espressamente affidato ad altri Direttori, per la piena e migliore esecuzione del presente atto e con facoltà di apportare alla convenzione medesima - qualora necessario in sede di stipula - modifiche puramente esecutive e/o correzioni di

- errori materiali, sempre in piena conformità agli atti di approvazione del progetto ed della sottesa istruttoria procedimentale;
- di incaricare il Direttore del Settore Patrimonio ed Espropri, a seguito dell'efficacia della convenzione, di dare esecuzione alle attività finalizzate all'acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione e alla fruizione delle opere e degli interventi previsti nel progetto approvato, a beneficio degli Enti individuati nella conferenza dei servizi conclusa col citato Decreto num. R.G. 769 del 26 gennaio 2020 e indennizzando i soggetti espropriati con le risorse e le modalità ivi concordate, autorizzandolo altresì a operare in qualità di Autorità espropriante anche per le aree poste in territorio pavese previa conferma della delega della Provincia di Pavia (art. 3 comma 1 lett. b) DPR 327/2001).
  - di incaricare la Direttrice del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza stradale di dare esecuzione, a seguito dell'efficacia della convenzione, alle attività di approvazione del progetto esecutivo, con particolare riferimento al cronoprogramma dei lavori da porre a base del contratto d'appalto, al collaudo in corso d'opera, alla presa in consegna delle opere realizzate, alla presentazione delle istanze di concessione demaniale presso il Consorzio Est Ticino/Villoresi per l'attraversamento del colatore Lisone, sia per quanto riguarda le nuove opere previste dal progetto, sia per quanto attiene il ponte storico (quest'ultimo da volturare ai Comuni di Landriano e Carpiano come concordato in conferenza dei servizi, alla apertura al traffico del nuovo ponte) con facoltà di fare quanto necessario e utile per ottenere la realizzazione e l'apertura alla pubblica fruizione delle opere e degli interventi che saranno realizzati.

### Richiami finali

Si richiama il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 21/2021 del 27/01/2021 atti n. 14521/5.3/2021/2 avente ad oggetto "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio anno 2021 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023 e la Delibera di Consiglio R.G. 8/2021 del 3/3/2021- atti n. 37950\5.3\2020\21 con cui si è approvato il Bilancio di previsione 2021/2023.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT a rischio alto, per cui verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano e dalle direttive interne.

Il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 comma 1 - lettera d) del D.Lgs. 33/2013.

Area Infrastrutture

*La direttrice:*

Maria Cristina Pinoschi

Servizio Programmazione Infrastrutture mobilità

*Il responsabile:*

Marco Daleno (responsabile dell'istruttoria)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.



**PROPOSTA**  
**di decreto del Sindaco Metropolitano**

Fascicolo 11.3\2020\4

**Oggetto:** Progetto definitivo per la *“riqualificazione e l’ampliamento della ‘S.P. 165’ di collegamento tra la SP 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione”* nei Comuni di Carpianto, Cerro al Lambro, Melegnano (MI) e Landriano (PV). Approvazione dello schema di convenzione con un operatore privato e la Provincia di Pavia per la realizzazione dell’intervento, approvazione dello schema di contratto di appalto e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere riguardanti il territorio della Città metropolitana di Milano.

**IL SINDACO METROPOLITANO**

Visto il Decreto n. 85/2018 atti. n. 74552/1.8/2018/4 del 26/03/2018 con il quale è stata conferita al Consigliere Arianna Censi la delega alla materia *“Infrastruttura, Manutenzioni, Pianificazione strategica, Organizzazione, Personale e Riqualificazione”*;

Vista la relazione tecnica a firma della direttrice dell’Area Infrastrutture Maria Cristina Pinoschi e del responsabile del Servizio Programmazione Infrastrutture Mobilità dell’Area Infrastrutture (responsabile dell’istruttoria) Marco Daleno, contenente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti:

- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DECRETA**

- 1) di approvare l’allegato schema di convenzione (che costituisce parte integrante e sostanziale di questo decreto) con la Provincia di Pavia e la società Valtidone S.p.A. per la realizzazione di opera pubblica a cura e spese di soggetto privato ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 d.lgs. 50/2016 e relativa al progetto definitivo per la *“riqualificazione e l’ampliamento della ‘S.P. 165’ di collegamento tra la SP 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione”*;
- 2) di approvare l’allegato schema di contratto di appalto (che costituisce parte integrante e sostanziale di questo decreto) per la realizzazione dell’opera di cui al punto 1) per quanto richiesto dall’art. 20 del D.Lgs 50/2016 e pertanto al fine della valutazione della rispondenza alla realizzazione dell’opera pubblica
- 3) di dichiarare la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza (ex art. 12 e 22-bis del D.P.R. 327/2001), per la parte compresa nel territorio della Città metropolitana di Milano, delle opere e

degli interventi previsti nel progetto definitivo per la “*riqualificazione e l’ampliamento della ‘S.P. 165’ di collegamento tra la SP 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione*” rendendo così efficace ad ogni effetto di legge l’allegato Decreto dirigenziale (num. R.G. 769 del 26 gennaio 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo decreto) di conclusione motivata della conferenza dei servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo;

- 4) di dare atto che la partecipazione degli interessati al procedimento di esproprio (ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 “*testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità*”) è stata garantita con note prot. 190565 in data 9.11.2020 e successivamente rinnovata con note prot. 7686 e 7687 del 18/01/2021 e nessuna osservazione è pervenuta entro i termini di legge;
- 5) di dare atto che, con l’acquisizione dell’efficacia nel territorio milanese del Decreto dirigenziale num. R.G. 769/2021 (citato al punto 3) ai sensi dell’art. 14-quater comma 1 della L. 241/1990 il presente provvedimento sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati dal progetto, inclusi:
  - modifica degli strumenti urbanistici dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano (nelle parti in cui il progetto ne risulta difforme);
  - parere di conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano per la parte di intervento posta nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro e Melegnano che riguarda il territorio del parco (commi 1 lett. b) e 4 dell’art. 21 della L.R. n. 86/1983);
  - valutazione di compatibilità (per le varianti urbanistiche nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano) con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e con il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città metropolitana di Milano (adottato con Delibera del Consiglio metropolitano num. 14 del 29 luglio 2020) (L.R. 12/2005);
  - apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni necessari alla realizzazione degli interventi (D.P.R. 327/2001) nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro e Melegnano;
  - autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 per i lavori da svolgere all’interno del Parco Agricolo Sud Milano (nel territorio dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro e Melegnano) il quale, essendo un parco regionale, risulta vincolato ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 42/2004;
  - parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui al punto precedente, secondo quanto stabilito dall’art. 146 commi 5 e 8 del D. Lgs. 42/2004;
  - valutazione favorevole del progetto rispetto all’interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, secondo quanto stabilito dall’art. 25 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
  - autorizzazione alla occupazione delle aree necessarie alla realizzazione del nuovo ponte sul colatore Lisone e autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche nel colatore stesso, previa formalizzazione, da parte della Città metropolitana di Milano nei confronti del Consorzio di bonifica Est Ticino - Villorosi, di istanza di concessione per il nuovo ponte e per i nuovi scarichi e per l’accettazione degli obblighi di versare il canone annuo dovuto per l’occupazione del demanio idrico e gli obblighi manutentivi connessi (artt. 10 e 14 della L.R. 4/2016);
  - assenso degli utenti dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico privato alla realizzazione dell’intervento in progetto, sia per quanto attiene i manufatti che consentono alla strada attraversare i corsi d’acqua, sia per quanto attiene lo scarico nel corso d’acqua delle acque meteoriche;
  - assenso alla risoluzione delle interferenze con i servizi di pubblico interesse presenti (Telecom Italia, Snam Rete Gas, Terna, E-Distribuzione, Sigemi);e consente pertanto la realizzazione e l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel territorio della Città metropolitana di Milano dal progetto approvato (art. 19 comma 7 L.R. 9/2001);
- 6) di dare atto che i Comuni di Landriano e Bascapè hanno deliberato di voler mettere a disposizione della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 44 comma 19 della L.R. 12/2005, le rispettive somme di 1.000.000 € (Deliberazione della Giunta comunale di Landriano num. 139 del 24/11/2020) e di 900.000 € (Deliberazione della Giunta comunale di Bascapè num. 81 del 16/12/2020), che saranno vincolate allo scopo di finanziare gli oneri per gli espropri previsti per

l'attuazione del presente progetto e soggette a rendicontazione nei confronti dei due Comuni, con lo scopo di restituire loro tutte le eventuali economie in misura proporzionale all'entità del contributo (e cioè nella misura di 10/19 a favore del Comune di Landriano e di 9/19 a favore del Comune di Bascapè) e che tale disponibilità è vincolata esclusivamente al convenzionamento (tra il Comune di Bascapè e la società Valtidone S.p.A.) e al rilascio dei titoli abilitativi per lo sviluppo dell'ambito di trasformazione a destinazione logistica "ATP-PL1 (progetto Bascapè)" in comune di Bascapè (PV).

- 7) di dare atto che la Città metropolitana di Milano, la Provincia di Pavia, i Comuni di Carpianto, Landriano e Cerro al Lambro hanno espresso in corso di conferenza il proprio assenso all'ipotesi di acquisire a favore dei rispettivi demani e/o patrimoni indisponibili i terreni che saranno espropriati per la realizzazione del progetto, come descritto nel allegato punto 7) del citato Decreto dirigenziale num. R.G. 769/2021:
- 8) di incaricare la Direttrice dell'Area Infrastrutture alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Ente, previo accertamento dell'avvenuto convenzionamento (tra il Comune di Bascapè e la società Valtidone S.p.A.) e rilascio dei titoli abilitativi per lo sviluppo dell'ambito di trasformazione a destinazione logistica "ATP-PL1 (progetto Bascapè)" in comune di Bascapè (PV), da stipularsi nelle forme giuridicamente appropriate, con facoltà di fare quant'altro necessario ed utile, non espressamente affidato ad altri Direttori, per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido e con facoltà di apportare alla convenzione medesima - qualora necessario in sede di stipula - modifiche puramente esecutive e/o correzioni di errori materiali, sempre in piena conformità agli atti di approvazione del progetto ed della sottesa istruttoria procedimentale;
- 9) di incaricare il Direttore del Settore Patrimonio ed Espropri, a seguito del perfezionamento della convenzione di cui ai punti 1) e 8), di dare esecuzione alle attività finalizzate all'acquisizione dei terreni necessari alla realizzazione e alla fruizione delle opere e degli interventi previsti nel progetto approvato, a beneficio degli Enti individuati nella conferenza dei servizi conclusa col citato Decreto num. R.G. 769 del 26 gennaio 2020 e indennizzando i soggetti espropriati con le risorse e le modalità ivi concordate, autorizzandolo altresì a operare in qualità di Autorità espropriante anche per le aree poste in territorio pavese previa conferma della delega della Provincia di Pavia (art. 3 comma 1 lett. b) DPR 327/2001).
- 10) di incaricare la Direttrice del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza stradale di dare esecuzione, a seguito del perfezionamento della convenzione di cui ai punti 1) e 8), alle attività di approvazione del progetto esecutivo, collaudo in corso d'opera, presa in consegna delle opere realizzate, presentazione delle istanze di concessione demaniale presso il Consorzio Est Ticino/Villoresi per l'attraversamento del colatore Lisone, sia per quanto riguarda le nuove opere previste dal progetto, sia per quanto attiene il ponte storico (quest'ultimo da volturare ai Comuni di Landriano e Carpianto come concordato in conferenza dei servizi, alla apertura al traffico del nuovo ponte) con facoltà di fare quanto necessario e utile per ottenere la realizzazione e l'apertura alla pubblica fruizione delle opere e degli interventi che saranno realizzati.
- 11) di dare atto che per l'attuazione delle attività e degli interventi contenuti nel progetto approvato dovranno essere previste le entrate e le spese in capo alla Città metropolitana di Milano secondo le indicazioni contabili riportate nella relazione tecnica di questo decreto e per l'esattezza:
  - 1.900.000 per gli indennizzi e le spese connesse all'attività espropriativa e la restituzione agli Enti pubblici finanziatori delle eventuali economie: tale importo torva copertura al Capitolo di entrata 40000423 "TRASFERIMENTO DA PRIVATO PER ALLARGAMENTO DELLA SP. N.165 DI COLLEGAMENTO TRA LA SP. N. 2 E LA NUOVA ROTATORIA TEEM NEI COMUNI DI MELEGNANO, CERRO AL LAMBRO, CARPIANTO E LANDRIANO (PV) - ESPROPRI" del bilancio 2021 (Titolo IV "entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti da altre imprese" - Piano Finanziario E.4.02.03.03.000) che verrà finalizzato in sede di Prima Variazione di Bilancio a due distinti capitoli di spesa:

- il primo, destinato alla spesa per acquisizione di terreni destinati a incrementare il demanio della Città metropolitana (Titolo II - *“Immobilizzazioni materiali - beni demaniali - terreni”* - Piano Finanziario U.2.02.02.01.000) spesa ad oggi stimata in 1.293.000 €;
- il secondo, destinato alla spesa per acquisizione di terreni destinati ad altri Enti pubblici (Titolo II - *“Immobilizzazioni immateriali - manutenzioni su beni demaniali di terzi”*, da scaricare alla consegna a lavori ultimati del bene realizzato, Piano Finanziario U.2.02.03.06.000) spesa ad oggi stimata in 607.000 €.

L'entrata sarà finanziata attraverso la riscossione diretta presso due operatori privati secondo le indicazioni contenute nelle sopra citate deliberazioni (Deliberazione della Giunta comunale di Landriano num. 139 del 24/11/2020 e Deliberazione della Giunta comunale di Bascapè num. 81 del 16/12/2020). In base a quanto pattuito in sede di conferenza dei servizi decisoria, le eventuali economie dovranno essere destinate ad un avanzo che dovrà essere vincolato alla restituzione delle medesime economie ai due Comuni di Landriano e Bascapè, in proporzione alle rispettive quote di finanziamento (10/19 Landriano, 9/19 Bascapè).

- 28.000 euro per l'incarico ad un collaudatore in corso d'opera delle opere e degli interventi previsti nel progetto: la spesa di tale importo troverà copertura in apposito Capitolo di spesa del Titolo II - *“Incarichi professionali per la realizzazione degli investimenti”* - P.F. U.2.02.03.05.000. In contabilità economico-patrimoniale occorre individuare la tipologia di investimento cui la progettazione si riferisce a cui correlare la spesa e, poiché la spesa dell'opera sarà sostenuta direttamente dall'operatore privato, si dovrà utilizzare il conto patrimoniale 1.2.1.07.01.01.001 - *“immobilizzazione immateriale - manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi”*, da capitalizzare alla consegna del bene a lavori ultimati. All'istituzione del capitolo del bilancio 2021 si provvederà in sede di prima variazione del Bilancio 2021-2023 e per il suo finanziamento si provvederà con l'applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione derivante da sanzioni della strada;
- 442,63 €/anno a decorrere dal 2021 per la corresponsione, a favore del Consorzio di bonifica Est Ticino/Villoresi, del canone annuo di concessione per l'attraversamento del con le nuove opere previste in progetto del corso d'acqua denominato colatore Lisone, avente natura giuridica demaniale; tale spesa trova copertura al Capitolo di spesa 10051031 *“SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI”* alla Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 03, Piano finanziario U.1.03.02.07.000 del Bilancio 2021/2023;
- 204,43 €/anno a decorrere dal 2021 e fino all'ultimazione dei lavori per la corresponsione, a favore del Consorzio di bonifica Est Ticino/Villoresi, del canone annuo di concessione per l'attraversamento del con le nuove opere previste in progetto del corso d'acqua denominato colatore Lisone, avente natura giuridica demaniale; tale spesa trova copertura al Capitolo di spesa 10051031 *“SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI”* alla Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 03, Piano finanziario U.1.03.02.07.000 del Bilancio 2021/2023;
- Infine, la spesa per la realizzazione della SP 165 sarà sostenuta direttamente dall'operatore privato secondo la disciplina dell'art. 20 D.Lgs/2016. Alla data di consegna a lavori ultimati finalizzata all'apertura al traffico della nuova SP 165, prevedibile non prima del 2022, si dovrà adottare apposita determina dirigenziale, a cura della Direttrice del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza stradale, che accerti in entrata il valore dell'infrastruttura stradale, come se fosse un contributo in natura, (Titolo IV *“entrate in conto capitale - Contributi agli investimenti da altre imprese”* - Piano Finanziario E.4.02.03.03.000) ed impegni in uscita lo stesso valore (Titolo II - *“Infrastrutture stradali”* - Piano Finanziario U.2.02.01.09.012). Tutto ciò in conformità al principio contabile 4.3 *“Principio applicato della contabilità economico-patrimoniale”* del D.Lgs. 118/2011, che modifica l'art. 230 del TUEL, affinché sia chiaro che il costo dell'opera non è stato sostenuto dall'Ente. La valorizzazione di questa voce può essere già oggi desunta dal quadro economico del progetto definitivo e ammonta a 4.574.000 € per le motivazioni riportate in relazione tecnica alla voce *“indicazioni contabili”*.

- 12) di demandare alla Direttrice dell'Area Infrastrutture la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 23- comma 1- lettera d) del D.Lgs. 33/2013;
- 13) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT a rischio alto, come attestato nella relazione tecnica.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

- ☐ Favorevole  
☐ Contrario

**IL DIRETTORE**  
**MARIA CRISTINA PINOSCHI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

## CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA A CURA E SPESE DI SOGGETTO PRIVATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 D.LGS. 50/2016 - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA "S.P. 165" DI COLLEGAMENTO TRA LA SP2 E LA ROTATORIA DI INNESTO ALLA VARIANTE SP17 (OPERA CONNESSA ALLA TEEM) E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, innanzi a me \_\_\_\_\_ sono comparsi:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire in rappresentanza della **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**, con sede in \_\_\_\_\_, ed in esecuzione della delibera/decreto .... (**all. A**);  
(d'ora innanzi "**Città Metropolitana di Milano**" o semplicemente "**Città Metropolitana**")
- [-], nato a [-], il [-], codice fiscale[-], domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di intervenire in rappresentanza di **PROVINCIA DI PAVIA**, con sede in Pavia, Piazza Italia n. 1, C.F., ed in esecuzione del decreto[-] (**all. B**)  
(d'ora innanzi "**Provincia di Pavia**");
- [-], nato a [-], il giorno [-], domiciliato per la carica presso la sede della società \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale \_\_\_\_\_ della Società **VALTIDONE SpA** con sede legale in Assago (MI), Strada 3 Palazzo B3 Milanofiori, Codice Fiscale e P. I.V.A. 06111970155, munito dei necessari poteri in forza di statuto  
(d'ora innanzi "**Valtidone**" o la "**Società**")

## PREMESSO CHE

- a) la Società ha presentato a Città Metropolitana di Milano e a Provincia di Pavia istanza in data 7 agosto 2019 per la procedimentalizzazione del progetto definitivo per la "*riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di collegamento tra la SP2 e la rotatoria TEEM e la realizzazione di una pista ciclabile (tra la rotatoria della circonvallazione di Pairana e la strada comunale sterrata per Carpiano)*", manifestando l'intendimento e la disponibilità ad assumere obbligazioni per l'ulteriore sviluppo progettuale, l'esecuzione dell'opera e l'assunzione dei relativi oneri economici, con esclusione dei costi per gli espropri, sui presupposti e termini tutti di cui alla citata istanza;
- b) l'intendimento e la disponibilità di cui alla precedente lett. a) sono strettamente correlate alle valutazioni regionali in ordine al progetto di sviluppo dell'ambito "ATP-PL1" in Comune di Bascapè (progetto Bascapè), volendo cioè Valtidone assicurare – in coerenza con il decreto regionale n. 3586 del 31.3.2017 ed a superamento delle quivi osservate criticità infrastrutturali – ogni condizione di sostenibilità e fruibilità della viabilità provinciale da parte dei mezzi che devono transitarvi per l'esercizio dell'attività produttiva;
- c) il progetto definitivo:

- i. ha pertanto e coerentemente ad oggetto la riqualificazione dell'infrastruttura con caratteristiche tipologiche e funzionali di una strada di "Categoria C2-extraurbane secondarie", come definita dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dal DM Infrastrutture 5.11.2001;
  - ii. è stato positivamente valutato nella conferenza dei servizi preliminare in data 18 settembre 2019 ai sensi dell'art. 19 L.R. 4 maggio 2001 n.9;
  - iii. è stato assoggettato ad approfondita istruttoria ambientale, conclusa con esito di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con decreto dirigenziale regionale n. 10673 del 15.9.2020, *"nella configurazione progettuale comprendente tutte le mitigazioni e le compensazioni ambientali individuate, e secondo le precauzioni indicate nella documentazione agli atti dell'istruttoria (...) e secondo le indicazioni e raccomandazioni di cui alla relazione istruttoria"* allegata al decreto;
  - iv. è stato conformato alle indicazioni e raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria ed è stato definitivamente approvato con [ ] di Città Metropolitana e [ ] di Provincia di Pavia in conformità al decreto dirigenziale di Città Metropolitana n. 769 del 26.1.2021 di conclusione della conferenza dei servizi decisoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L.R. 4 maggio 2001 n.9, e pertanto con effetti – tra gli altri - di variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio, nonché di dichiarazione di pubblica utilità;
  - v. prevede un costo complessivo, per lavori, pari ad € 4.600.000,00 (euro quattromilioniseicentomila/00), come risultante dal quadro economico allegato al progetto definitivo approvato con i succitati atti, ed è pertanto inferiore alla soglia comunitaria fissata, per il biennio 2020/2021, in Euro 5.350.000,00 (euro cinquemilionitrecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del Codice Contratti e del Regolamento Delegato della Commissione UE n. 2019/1828 del 30.10.19;
- d) le opere sono pertanto oggi conformi - anche per gli effetti di variante implicita connessi *ex lege* (art. 19 L.R. 9/2001) agli atti di approvazione del progetto definitivo - ai Piani di Governo del Territorio vigenti nei Comuni territorialmente interessati, e segnatamente dei Comuni di Landriano (PV), Carpiano (MI), Cerro al Lambro (MI) e Melegnano (MI);
- e) come da piano particellare allegato al progetto definitivo approvato, parte dei sedimi interessati dalle opere risultano di proprietà di terzi, sicchè Città Metropolitana – anche su espressa delega di Provincia di Pavia – ha attivato i procedimenti amministrativi volti all'esproprio ed all'occupazione d'urgenza a norma di legge, dando corso alle notifiche di legge ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/01 e salva la definizione di accordi per cessioni bonarie in conformità al medesimo D.P.R.;
- f) i costi di acquisizione delle aree sono garantiti con la destinazione di oneri di urbanizzazione provenienti da separati progetti di sviluppo del Comune di Landriano e del Comune di Bascapè ed in esecuzione, rispettivamente, della delibera della Giunta Comunale di Landriano n. 139 del 24.11.2020 e della deliberazione della Giunta Comunale di Bascapè n. 81 in data 16.12.2020, acquisite agli atti della conferenza dei servizi decisoria. E ciò per quanto consentito dagli artt. 44, comma 19, e 43, comma 2sexies, lett. c) e d), L.R. 12/2005, aparendo non solo astratto,

ma del tutto concreto e pertinente il collegamento compensativo di cui alle citate disposizioni regionali, in considerazione delle problematiche osservate dal decreto regionale con cui è stata inizialmente negata la VIA favorevole sul progetto Bascapè (decreto n. 3586 del 31.3.2017), a ragione della ritenuta inadeguatezza del sistema infrastrutturale esistente a sostenere il traffico indotto dallo sviluppo del progetto Bascapè, aggiunto a quello decadente dai comparti già sviluppati e dalle ulteriori previsioni insediative dei Comuni limitrofi, ivi compreso quello di Landriano;

DATO ATTO CHE

- g) fermo quanto previsto alla precedente lett. b), le condizioni di esigibilità delle obbligazioni assunte dalla Società per la realizzazione ed al finanziamento dell'opera di riqualificazione della "SP2/SP165" si sono avverate per effetto:
  - i. della definitiva approvazione del Piano Attuativo per lo sviluppo del comparto produttivo "ATP-PL1" ("**Progetto Bascapè**"), di cui alla delibera [ ] della Giunta Comunale del Comune di Bascapè;
  - ii. della sottoscrizione della Convenzione urbanistica tra il Comune medesimo e la Società, di cui all'atto rep [ ] in data [ ];
  - iii. del rilascio del permesso a costruire n. [ ] in data [ ];
- h) le obbligazioni assunte dalla Società per la realizzazione ed il finanziamento dell'opera sono pertanto pienamente esigibili al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, nei termini di seguito convenuti;

**CONSIDERATO CHE**

- i) l'affidamento dell'esecuzione delle opere oggetto della presente Convenzione è escluso dall'ambito applicativo del D.Lgs. n. 50/2016 (cd Codice Contratti) per quanto previsto dall'art. 20 del medesimo articolato, rubricato "*Opera pubblica realizzata a spese del privato*", ai sensi del quale: "*Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80*";
- l) concorrono all'esclusione dall'ambito applicativo del Codice Contratti anche:
  - i. l'art. 16, comma 2 *bis*, D.P.R. n. 380/2001 (TU Edilizia), che consente l'esecuzione diretta, da parte del privato, di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli "*interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale*";
  - ii. l'art. 1, comma 2, del Codice Contratti, che esclude dal proprio ambito applicativo gli appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro non sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da un'amministrazione aggiudicatrice;
- m) in applicazione delle disposizioni più sopra richiamate e per quanto precisato nell'articolato che segue, le opere potranno pertanto essere realizzate a mezzo di impresa esecutrice individuata

dalla Società tra le imprese in possesso dei requisiti generali (art. 80 Codice Contratti) e speciali (art. 84 Codice Contratti) di qualificazione, trattandosi di (i) opere realizzate con costi a carico di soggetto privato, (ii) interventi previsti in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale e (iii) opere di urbanizzazione primaria cd “sotto soglia”.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti

## SI CONVIENE E SI STIPULA

### Articolo 1

#### Premesse, allegati e definizioni

- 1.1** Le premesse, le definizioni e gli allegati, nonché ogni altro provvedimento e/o atto richiamato nella presente Convenzione, costituiscono i presupposti essenziali della formazione della volontà delle Parti e ne sono pertanto parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
- 1.2** In aggiunta ai termini altrove definiti, i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno, salvo diversa indicazione espressa, il significato ad essi convenzionalmente assegnato di seguito:
- “**Autorità Espropriante**”: come definita all’art. 3, comma 1, lett. b), DPR 327/2001;
- “**Codice Contratti**”: D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- “**Codice della Strada**”: D.Lgs 30.4.1992, n. 285 e ss.mm.ii.
- “**Convenzione**”: il presente atto;
- “**Decreto di Esclusione dalla VIA**”: decreto dirigenziale regionale n. 10673 del 15.9.2020;
- “**Ente beneficiario dell’espropriazione**”: come definitivo all’art. 3, comma 1, lett. c) DPR 327/2001;
- “**Enti pubblici sottoscrittori**”: congiuntamente Città Metropolitana di Milano e Provincia di Pavia;
- “**Interventi di strutturazione ecosistemica**” gli interventi mitigativi e di inserimento ambientale di cui al “Progetto di inserimento e compensazione ambientale” allegato al Progetto Definitivo;
- “**Opere**”: opere di riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di collegamento tra la SP2 e la rotatoria TEEM e di realizzazione di una pista ciclabile (tra la rotatoria della circonvallazione di Pairana e la strada comunale sterrata per Carpiano), come meglio identificate nel Progetto Definitivo;
- “**Progetto Bascapè**” progetto di sviluppo dell’ambito di trasformazione a destinazione logistica individuato come “ATP-PL1” dal PGT vigente in Comune di Bascapè, su terreni censiti al Fg 15, mappali 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;

**“Progetto definitivo”**: il progetto definitivo delle Opere approvato da Città Metropolitana di Milano e Provincia di Pavia rispettivamente con delibera/decreto n. [ ] e n. [ ];

**“Progetto esecutivo”**: il progetto definito all’art. 33 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207;

**“Provvedimenti approvativi”**: decreto dirigenziale Città Metropolitana n. 769 del 26.1.2021, decreto del Sindaco di Città Metropolitana n. [ ] del [ ] e decreto n. [ ] del Presidente della Provincia di Pavia di approvazione dei lavori della conferenza dei servizi decisoria, del Progetto Definitivo e dello schema della Convenzione;

**“Quadro Economico”** quadro economico allegato al progetto definitivo ed allegato alla presente convenzione come All. C.2;

**“Regolamento di Esecuzione**

**del Codice della Strada”**: DPR 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii.

**“Relazione di stima”** stima indennità di esproprio e costi procedura, allegato alla presente convenzione come All. F;

**“Responsabile dell’esecuzione**

**del contratto”** il soggetto indicato dalla Società ai sensi del successivo art. 6.6

**“Società”** Valtidone o società ad essa collegata, da essa controllata o da essa avente causa a qualsiasi titolo;

**“Testo Unico Edilizia”** D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.

**“Testo Unico Espropri”** D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.

(...)

**1.3** Sono allegati alla presente Convenzione e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

All. A decreto/delibera [ ] di Città Metropolitana di cui al punto c), n. iv, delle premesse;

All. B decreto/decreto [ ] di Provincia di Pavia di cui al punto c), n. iv, delle premesse;

All. C estratto del Progetto definitivo, comprensivo dei seguenti elaborati;

1 relazione tecnico-descrittiva

2. quadro economico

3. piano particellare

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

All. D schema del contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori;

All. E delega Provincia di Pavia/Città Metropolitana per l’espletamento delle funzioni di Autorità Espropriante;

All. F Stima indennità e costi procedura;

All. G delibera G.C. del Comune di Landriano n 139 del 24.11.2020;

All. H delibera G.C. del Comune di Bascapè n. 81 del 16.12.2020.

All. I decreto dirigenziale di Città Metropolitana n. 769 del 26.1.2021;

(...)

- 1.4 Formano parte integrante della presente Convenzione anche tutti gli elaborati tecnici e descrittivi costituenti il Progetto Definitivo, già agli atti di Città Metropolitana e Provincia di Pavia e richiamati nei provvedimenti approvativi di cui alla precedente lettera c), punto iv.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

- 2.1 La presente Convenzione regola contenuti, modalità attuative e tempi di progettazione esecutiva e realizzazione delle Opere, il tutto a cura e spese della Società, in applicazione dell'art. 20 del Codice Contratti, nei termini ed alle condizioni di cui ai successivi articoli.

## **Articolo 3**

### **Obbligazioni della Società**

- 3.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Società assume le seguenti obbligazioni:

- a) redazione e consegna del Progetto Esecutivo delle Opere entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, con oneri integralmente a carico della Società.

Il Progetto Esecutivo:

- dovrà essere redatto da qualificato professionista iscritto all'albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti;
  - dovrà essere redatto nel pieno rispetto del Progetto Definitivo, nonché delle prescrizioni dettate dal Decreto di Esclusione dalla VIA e nei Provvedimenti Approvativi;
  - dovrà essere completo degli elaborati prescritti dall'art. 33 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
- b) realizzazione delle Opere a mezzo di Impresa Esecutrice individuata ai sensi del successivo art. 6, secondo le modalità di cui all'allegato schema di contratto di appalto (**All. D**) e nel rispetto delle tempistiche di cui al cronoprogramma che sarà allegato al Progetto Esecutivo;
- c) realizzazione e manutenzione degli Interventi di strutturazione ecosistemica in conformità al successivo art. 11, salvo quanto previsto al punto 11.4;
- d) assunzione a proprio carico di tutti i costi per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione delle Opere e degli Interventi di strutturazione ecosistemica, secondo il Quadro Economico allegato al Progetto Definitivo (**all. C.2**), come ulteriormente precisati al successivo art. 5 e 11, con l'unica eccezione dei costi per occupazioni temporanee, imposizioni di servitù e/o acquisizione delle aree funzionali in base al piano particellare pure allegato al Progetto Definitivo (**All. C.3**), che saranno garantiti con la destinazione di tributi urbanistici provenienti da separati progetti di sviluppo del Comune di Landriano e del Comune di Bascapè, per quanto consentito dall'art. 44, comma 19, L.R. 12/2005 e per quanto disciplinato al successivo art. 12.2;

- e) consegna delle Opere contestualmente al positivo collaudo delle stesse, come disciplinato al successivo art. 9;
- f) costituzione di polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento della presente Convenzione, nei termini e con le modalità convenute al successivo art. 10;
- g) operazioni di frazionamento catastale in conformità al Piano particellare e con costi a proprio carico, salvi i più opportuni coordinamenti con l'Ufficio Espropri di Città Metropolitana.

#### **Art. 4**

##### **Obbligazioni a carico di Città Metropolitana e di Provincia di Pavia**

**4.1** A fronte delle obbligazioni assunte dalla Società e condizionatamente all'acquisizione – da parte dei Comuni di Bascapè e Landriano - delle risorse economiche a copertura degli oneri per l'acquisizione delle aree, **Città Metropolitana** si obbliga, a quanto di seguito:

- a) dar corso senza indugio, per sé e per la Provincia di Pavia delegante (**all. B**), ai procedimenti di occupazione d'urgenza, esproprio e/o acquisizione bonaria dei sedimi, assumendo ed approvando tutti gli atti ed i provvedimenti necessari ed utili ai sensi del Testo Unico Espropri e della L.R. Lombardia 4 marzo 2009, n. 3 ed ogni connesso adempimento, anche ai fini del pagamento/deposito delle indennità di legge;
- b) mettere tempestivamente a disposizione della Società – e/o per essa della Ditta Esecutrice - il sedime della strada pubblica e le porzioni di terreno oggetto di acquisizione necessaria per il cantiere e la redazione del Progetto Esecutivo, entro e non oltre [ ] giorni dall'immissione in possesso, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna delle aree, come disciplinato dal successivo art. 8;
- c) procedere tempestivamente – e comunque non oltre [ ] giorni dalla consegna del Progetto Esecutivo – a esaminare e approvare il progetto esecutivo, di concerto con la Provincia di Pavia, per i tratti di rispettiva competenza territoriale;
- d) prendere tempestivamente in consegna le Opere per il tratto di competenza, e comunque contestualmente al positivo collaudo dei lavori, come meglio disciplinato al successivo art. 9;
- e) nominare, prima dell'inizio dei lavori e di concerto con Provincia di Pavia, un Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 per i due Enti sottoscrittori, che curi i più opportuni coordinamenti con la Società, nella persona del Responsabile dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 6.6., per quanto necessario ed utile alla corretta esecuzione dei lavori ed alle successive attività preordinate all'acquisizione dell'Opera al patrimonio pubblico.

**4.2** Quanto a Provincia di Pavia, essa si obbliga a:

- i. rendersi parte diligente nei confronti di Città Metropolitana per quanto necessario ed utile all'esercizio delle funzioni delegate di Autorità Espropriante;
- ii. collaborare con Città Metropoliatna, per quanto necessario e per il tratto di competenza, all'approvazione della progettazione esecutiva;

- iii. prendere tempestivamente in consegna le Opere per il tratto di competenza, comunque contestualmente al positivo collaudo dei lavori, come meglio disciplinato al successivo art. 9;
- iv. concertare con Città Metropolitana, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo di un Responsabile unico per i due Enti sottoscrittori, che curi i più opportuni coordinamenti con la Società, nella persona del Responsabile dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 6.6., per quanto necessario ed utile alla corretta esecuzione dei lavori ed alle successive attività preordinate all'acquisizione dell'Opera al patrimonio pubblico.

**4.3** Città Metropolitana e Provincia di Pavia, quali Enti proprietari della strada, danno espressamente atto che la riqualificazione dell'infrastruttura con caratteristiche tipologiche, strutturali e funzionali di una strada di "Categoria C2-extraurbane secondarie" è idonea a consentire ed assicurare la circolazione anche di autocarri, oltre agli altri autoveicoli ammessi alla circolazione nel rispetto dei limiti di massa e di sagoma di cui agli artt. 61 e 62 del Codice della Strada, e pertanto – anche in relazione alla causa giuridica che ha generato l'assunzione delle obbligazioni da parte della Società come da lett. b) delle Premesse - si obbligano e garantiscono che nessuna limitazione alla circolazione degli autocarri ed altri autoveicoli anzidetti potrà essere disposta al di fuori dei casi tassativamente indicati dal Codice della Strada, ed in specie dai vigenti artt. 5, 6 e 7, e pertanto al di fuori del ricorrere di esigenze sicurezza della circolazione, di tutela della salute o dell'incolumità pubblica, e/o negli altri casi tipizzati ex lege, ed anche in questo caso solo per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle problematiche.

## **Articolo 5**

### **Importo delle Opere e costi a carico della Società**

- 5.1 L'importo delle Opere, calcolato ai sensi dell'art. 35 del Codice Contratti, è pari a € 4.600.000,00 (euro quattromilione seicentomila), ed è comprensivo del costo dei lavori e degli oneri per la sicurezza, come da voce A) del Quadro Economico (**all. C.2**).
- 5.2 La Società si farà carico, oltre che degli oneri di cui al precedente punto 5.1, anche delle ulteriori componenti di costo indicate alla voce B) del Quadro Economico (**all. C.2**), eccezion fatta:
  - per i costi per l'acquisizione delle aree, così come precisate alle voci B.2 e B.3 del medesimo Quadro Economico;
  - per le spese di collaudo come precisate alla voce B.13.
- 5.3 Saranno inoltre a carico della Società i costi per le operazioni di frazionamento catastale, nonché eventuali aggravii economici sul costo dei lavori che dovessero risultare dal Quadro Economico del Progetto Esecutivo, sempre eccezion fatta per i costi per l'acquisizione delle aree.
- 5.4 I costi per la realizzazione delle Opere saranno sostenuti direttamente dalla Società e non andranno a scomputo di oneri di urbanizzazione da essa dovuti per la realizzazione di opere private, ed in specie per la realizzazione del Progetto Bascapè. Su tale presupposto, le Parti danno atto che eventuali economie realizzate nell'esecuzione delle Opere saranno ad esclusivo vantaggio della Società.

## **Articolo 6**

### **Modalità di esecuzione delle Opere**

- 6.1 In applicazione dell'art. 20 Codice Contratti e di quanto precisato alle lettere i) e l) delle premesse, la Società procederà all'assegnazione diretta dei lavori, assicurando in ogni caso il possesso, in capo al soggetto esecutore, dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del Codice Contratti, verificando pertanto che non sussistano cause di incapacità a contrarre e che l'impresa esecutrice sia qualificata SOA per la specifica categoria OG3, in classifica non inferiore alla VI (fino a € 10.329.000,00).
- 6.2 Prima dell'inizio dei lavori, la Società dovrà comunicare per iscritto a Città Metropolitana e a Provincia di Pavia la denominazione dell'impresa esecutrice individuata e documentarne il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6.1, trasmettendo le autocertificazioni a tal fine acquisite dall'impresa esecutrice ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000, n. 445, ivi compresa quella inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 2, Codice Contratti (cd requisiti antimafia).
- 6.3 Resta salva ogni più ampia facoltà ed attività di verifica e comprova degli Enti sottoscrittori in ordine al possesso dei requisiti autocertificati dall'impresa esecutrice, in conformità all'ordinamento.
- 6.4 Qualora l'impresa esecutrice dovesse risultare priva o dovesse perdere i requisiti sopra individuati nel corso dell'esecuzione dei lavori, la Società dovrà senza indugio provvedere alla sua immediata sostituzione, dandone comunicazione a Città Metropolitana e a Provincia di Pavia. In particolare, la perdita dei requisiti di cui all'art. 80, comma 2, del Codice Contratti costituirà causa di risoluzione automatica del contratto di appalto, che dovrà a tal fine contenere espressa clausola risolutiva, in adempimento di quanto previsto al successivo articolo 7.
- 6.5 Il Direttore Lavori sarà nominato a cura e spese dalla Società ed il nominativo sarà analogamente comunicato agli Enti sottoscrittori.
- 6.6 Prima dell'inizio dei lavori, la Società dovrà comunicare agli Enti sottoscrittori anche il nominativo di un "Responsabile dell'esecuzione del contratto", con cui gli Enti potranno coordinarsi per qualunque esigenza attinente l'esecuzione dei lavori.

## **Articolo 7**

### **Contenuti essenziali del Contratto di Appalto per l'esecuzione delle Opere**

- 7.1 Il contratto di Appalto per l'esecuzione delle Opere sarà conforme allo schema allegato alla presente Convenzione e dovrà comunque necessariamente prevedere le seguenti obbligazioni a carico dell'Impresa esecutrice:
- i. osservanza di modalità esecutive conformi agli elaborati tecnici del Progetto Esecutivo, nonché alle indicazioni esecutive che dovessero essere fornite dai responsabili provinciali e/o preventivamente concordate con gli stessi in ordine alla gestione del cantiere;
  - ii. stipula di idonee polizze di assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi nonché a copertura dei danni subiti dagli Enti proprietari della strada a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle Opere;

- iii. pagamento di idonee penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori (come da art. 20.1, 20.2 e 20.3 dell'allegato schema del contratti di appalto), il cui importo – se dovuto – dovrà poi essere versato a Città Metropolitana e Provincia di Pavia senza alcun ulteriore aggravio ed in proporzione all'importo dei lavori per i rispettivi tratti di competenza, come definiti dal Quadro Economico allegato al Progetto Definitivo;
- iv. obbligo di coordinamento del cantiere sulla base delle esigenze/prescrizioni impartite dai Soggetti Gestori dei servizi pubblici per quanto necessario alla risoluzione delle interferenze censite dal Progetto Definitivo.

7.2 Il contratto di appalto dovrà altresì prevedere che l'assenza o la perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80, comma 2, del Codice Contratti, comporterà la risoluzione automatica del Contratto di appalto.

## **Articolo 8**

### **Verbale di consegna - Inizio e fine lavori –**

- 8.1 All'atto della messa a disposizione delle aree funzionali all'esecuzione delle Opere ed al relativo cantiere, verrà redatto e sottoscritto in contraddittorio tra le Parti apposito verbale di consegna.
- 8.2 Le aree verranno consegnate tutte in unica data e con unico verbale, fermo restando eventuali consegne differite e graduali dettate da esigenze organizzative o altri oggettivi impedimenti, che dovranno tuttavia essere necessariamente e previamente concordate con la Società;
- 8.3 L'inizio dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del cronoprogramma che sarà allegato al Progetto Esecutivo, e comunque entro e non oltre il termine di [-] mesi dalla consegna delle aree;
- 8.4 I lavori dovranno essere ultimati nel rispetto del cronoprogramma che sarà allegato al Progetto Esecutivo, e comunque entro e non oltre il termine di [-] mesi decorrenti dall'inizio dei lavori;

## **Articolo 9**

### **Collaudo e presa in consegna delle Opere**

- 9.1 Il collaudo sarà eseguito da tecnico abilitato nominato da Città Metropolitana di concerto con Provincia di Pavia, e con costi a carico di Città Metropolitana.
- 9.2 Il collaudatore seguirà i lavori e verificherà costantemente l'attività del direttore dei lavori e dell'Impresa Esecutrice e, a conclusione degli stessi, redigerà – nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori - il certificato di collaudo provvisorio delle Opere, e, laddove richiesto, provvederà agli eventuali collaudi in corso d'opera e/o parziali relativi a stralci funzionali dell'opera.
- 9.3 Il certificato di collaudo provvisorio dovrà essere approvato di concerto tra Città Metropolitana e Provincia di Pavia entro i trenta giorni successivi all'emissione, decorsi i quali le Opere si intenderanno tacitamente e positivamente collaudate, ferma restando ogni responsabilità in ordine alla corretta e funzionale esecuzione delle Opere di progetto.
- 9.4 Una volta collaudate le Opere, le stesse verranno tempestivamente acquisite al patrimonio

pubblico degli Enti sottoscrittori mediante sottoscrizione di formale verbale di consegna.

## **Articolo 10**

### **Garanzia fideiussoria**

10.1 A garanzia dell'adempimento della presente Convenzione, la Società dovrà costituire garanzie finanziarie per i seguenti importi:

- € 4.600.000,00 (euro quattromilioniseicentomila/00) , pari al 100% dell'importo dei lavori ed oneri per la sicurezza da riquadro A) del Quadro Economico, oltre IVA sull'importo dei lavori nella misura di legge;
- € 877.200,00 (euro ottocentasettantasettemiladuecento/00) pari al 100% degli ulteriori costi di cui alle voci B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.14, B.20 e B.21 del riquadro B) del Quadro Economico e dei costi di frazionamento (per € 20.000,00);

e così per un importo complessivo da garantire pari a € 5.477.200,00 (euro cinquemilioniquattrocentosettantasetteduecento/00), oltre IVA sull'importo dei lavori nella misura di legge.

10.2 A fronte di tale importo, la Società dovrà costituire due garanzie:

- una garanzia a favore di Città Metropolitana di Milano per l'importo complessivo di € 3.685.600,00 (euro tremilioniseicentoottantacinquemilaseicento/00), pari al 100% dell'importo dei lavori per le Opere sul territorio metropolitano (€ 3.222.000,00) oltre al 50% di tutte le altre voci di costo "A.1.3", "A.13", B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.14, B.20 e B.21 e dell'importo per frazionamenti (€ 463.600,00). Oltre all'importo per IVA sull'importo dei lavori (pari ad € 3.222.000,00), nella misura di legge;
- una garanzia a favore della Provincia di Pavia per l'importo complessivo di € 1.791.600,00, pari al 100% del costo dei lavori per le Opere sul territorio provinciale (€ 1.328.000) oltre al 50% di tutte le altre voci di costo "A.1.3", "A.13", B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, B.12, B.14, B.20 e B.21 e dell'importo per frazionamenti (€ 463.600,00). Oltre all'importo per IVA sul costo dei lavori (pari ad € 1.328.000), nella misura di legge.

10.3 Le garanzie dovranno essere prestate al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, dovranno essere rilasciate, a scelta della Società, dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice Contratti e dovranno prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Città Metropolitana e/o di Provincia di Pavia.

10.4 Le fideiussioni sono prestate a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione e pertanto, in caso di escussione totale o parziale, le relative somme saranno vincolate all'esercizio di poteri sostitutivi per la realizzazione delle Opere. Resta inteso che l'escussione della fideiussione – totale o parziale - potrà avvenire, per comune volontà delle Parti, solo all'esito di formale procedimento di contestazione in

contraddittorio, in applicazione anche analogica dell'art. 108, comma 4, Codice Contratti e con le garanzie di contraddittorio ivi previste.

- 10.5 Le garanzie saranno svincolate alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Qualora si dovesse procedere realizzando le Opere per stralci funzionali e conseguentemente con collaudi parziali, la Società avrà diritto di ottenere la progressiva riduzione dell'importo complessivamente garantito in modo esattamente proporzionale al valore delle opere eseguite e collaudate in corso d'opera.

## **Articolo 11**

### **Interventi di ristrutturazione ecosistemica**

- 11.1 La Società assume altresì l'obbligazione di eseguire e mantenere, per un periodo di cinque anni, gli interventi di ristrutturazione ecosistemica di cui al progetto di inserimento e compensazione ambientale allegato al Progetto definitivo delle Opere, con costi integralmente a carico della Società, e consistenti in:
- a. interventi di strutturazione ecosistemica lungo la Sp2-Sp165;
  - b. interventi di strutturazione ecosistemica trasversali alla Sp 165;
  - c. interventi di strutturazione ecosistemica lungo la poderale tra Carpiano e la Sp 165;
  - d. interventi di strutturazione ecosistemica in aree pubbliche del Comune di Carpiano.
- 11.2 Gli interventi di impianto e di manutenzione dovranno conformarsi alle specifiche di cui al richiamato Progetto, che già recepisce le indicazioni e raccomandazioni di cui al Decreto di Esclusione dalla VIA, e potranno essere ulteriormente dettagliati in sede esecutiva con il coinvolgimento dell'Ente Gestore del Parco Sud Milano per le aree di competenza in conformità a quanto indicato dallo stesso Decreto di Esclusione dalla VIA.
- 11.3 L'importo per la realizzazione degli interventi è pari ad € 143.720,00 e costituisce specifica voce di costo ("B.10") del Quadro Economico del Progetto Definitivo delle Opere e sarà pertanto anch'essa garantita per il valore del 100% in adempimento del precedente art. 10.
- 11.4 In conformità a quanto proposto dalla Società in sede di procedura di esclusione VIA e per quanto dato espressamente atto nella Relazione Istruttoria (pag. 23) allegata al Decreto di esclusione dalla VIA, qualora gli interventi di cui alle precedenti lettere b. e c. del punto 11.1 non fossero singolarmente o cumulativamente realizzabili per elementi oggettivi o per indisponibilità da parte dei proprietari delle aree interessate, la Società provvederà, come dichiarato nello Studio Preliminare Ambientale, alla compensazione economica nei confronti dell'Ente Gestore del Parco regionale Agricolo Sud Milano per importi pari ai costi di impianto e di manutenzione in progetto, e così per complessivi € 18.500,00 (euro diciottomilacinquecento/00), oltre all'indennizzo per l'acquisizione delle aree di intervento trasversali alla SP165, come da piano particellare allegato al Progetto Definitivo.

## **Articolo 12**

### **Acquisizione delle aree e presa in consegna delle Opere**

- 12.1 Le funzioni ed attività operative di Autorità Espropriante verranno espletate da Città Metropolitana di Milano anche in nome e per conto di Provincia di Pavia, in forza di espressa delega (**All. E**), ferma restando in capo a Provincia di Pavia la qualità di Ente beneficiario delle espropriazioni con riferimento alle Opere da realizzare in territorio pavese.
- 12.2 I costi per occupazioni, espropri e/o cessioni volontarie, così come stimati nel Quadro Economico (**All. C2**) e nella Relazione di stima (**All. F**), verranno corrisposti a Città Metropolitana di Milano:
- per l'importo massimo di € 1.000.000,00 (euro un milione) dal Comune di Landriano con la destinazione di oneri di urbanizzazione secondaria ad esso dovuti e garantiti da Vailog S.r.l. per lo sviluppo di due progetti di sviluppo in territorio comunale, ed al qual fine il Comune darà disposizioni a Vailog S.r.l. affinché essa stessa versi direttamente a Città Metropolitana tali importi, in coerenza a quanto previsto dall'art. 44, comma 19, L.R. 12/2005 ed in esecuzione di delibera di Giunta Comunale n. [-] (**All. G**);
  - per l'importo massimo di € 900.000,00 (euro novecentomila) dal Comune di Bascapè con la destinazione di oneri di urbanizzazione secondaria e maggiorazione del "costo costruzione" ad esso dovuti da Valtidone per lo sviluppo del Progetto Bascapè, ed al qual fine il Comune darà disposizioni a Valtidone affinché essa stessa versi direttamente a Città Metropolitana tali importi, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 44, comma 19, e 43, comma 2-sexies lett. c e d, LR 12/2005 ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.[-] (**All. H**).
- 12.3 A fronte del pagamento, Città Metropolitana:
- i. provvederà ad assumere ogni atto e provvedimento idoneo a ricevere le somme più sopra definite a copertura dei costi di acquisizione delle aree, con obbligo di rendiconto, nei confronti di Provincia di Pavia e Comuni di Landriano e Bascapè, di ogni spesa a tal fine sostenuta e con promessa di restituzione ai due Comuni degli eventuali risparmi, in misura proporzionale alla misura del relativo concorso finanziario;
  - ii. darà tempestivo avvio e seguito – dandone comunicazione a Provincia di Pavia e Società - alle procedure di occupazione temporanea, imposizioni di servitù di uso pubblico ed espropriazione di pubblica utilità o cessione volontaria, e/o ad ogni altro adempimento amministrativo e operativo (compresi notifiche, sopralluoghi, stato di consistenza, immissione in possesso, frazionamenti) previsto dal T.U. Espropri ai fini dell'acquisizione delle aree funzionali alla realizzazione delle Opere;
  - iii. procederà alla consegna delle aree alla Società mediante sottoscrizione del relativo verbale, contestualmente alla presa in possesso delle aree (con sottoscrizione del relativo verbale e stato di consistenza), Città Metropolitana di Milano;
  - iv. comunicherà con un preavviso di almeno [ ] giorni la data in cui si procederà alla messa a disposizione di tutte le aree.
- 12.4 La titolarità dei diritti di proprietà e/o servitù conseguenti all'attività espropriativa è così regolata, anche in coerenza con gli esiti della Conferenza conclusiva sul progetto definitivo e degli assensi ivi acquisiti:
- Città Metropolitana di Milano, in quanto Ente proprietario della strada SP165, diverrà titolare dei diritti di proprietà su tutte le aree espropriate e/o cedute volontariamente sul territorio di Città Metropolitana di Milano e funzionali all'adeguamento della sede stradale e ad interventi di strutturazione ecosistemica a lato e trasversalmente alla stessa, così come

- identificate dal piano particellare, ad eccezione dei diritti relativi alle opere di risoluzione delle interferenze che verranno costituiti in capo ai singoli enti interferiti;
- Città Metropolitana di Milano acquisirà al proprio patrimonio il nuovo manufatto di attraversamento del Cavo Lisone in ogni sua parte, ivi compreso il sostegno che appoggia sul territorio pavese, assumendone la titolarità ed ogni correlata competenza, anche sul piano dei rapporti con l'Ente Gestore del corso d'acqua ed ai fini del rilascio della concessione e del pagamento dei relativi canoni;
  - Provincia di Pavia, in quanto Ente proprietario della SP2, diverrà titolare dei diritti di proprietà su tutte le aree espropriate e/o cedute volontariamente sul territorio della Provincia di Pavia e funzionali all'adeguamento della sede stradale, così come identificate dal piano particellare; e ad eccezione dei diritti relativi alle opere di risoluzione delle interferenze che verranno costituiti in capo ai singoli enti interferiti;
  - i Comuni territorialmente competenti diverranno titolari dei diritti di proprietà sui tratti di pista ciclabile ricadenti sul relativo territorio nonché, relativamente al Comune di Carpiano, dei sedimi che verranno acquisiti per interventi di strutturazione ecosistemica lungo la poderale tra Carpiano e la SP165.
- 12.5 Ove il trasferimento della proprietà si perfezionasse successivamente alla realizzazione delle Opere, queste ultime saranno introitate al patrimonio degli Enti unitamente ai sedimi cui accedono, secondo le stesse regole di cui al precedente art. 12.4.

### **Articolo 13**

#### **Sottoservizi**

- 13.1 Il Progetto definitivo è completo del censimento e del progetto di risoluzione delle interferenze con le reti di pubblico servizio, su cui si sono espressi i rispettivi Soggetti Gestori in sede di conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto.
- 13.2 Ai fini dell'esecuzione delle Opere, la Società, già qui autorizzata per quanto occorra da Città Metropolitana e Provincia di Pavia:
- (i) acquisirà dagli Enti Gestori il preventivo dei costi di risoluzione delle interferenze censite nel Progetto Definitivo, che sottoporrà a Città Metropolitana e Provincia di Pavia per una preventiva verifica di congruità;
  - (ii) inserirà nel contratto di appalto con il Soggetto Esecutore apposita clausola con cui il Soggetto Esecutore si obbligherà a:
    - provvedere al coordinamento del cantiere con le operazioni di manomissione del suolo e fornitura e posa in opera di pubblici servizi che verranno realizzati direttamente dai Soggetti Gestori, in modo da ottimizzare i tempi di esecuzione;
    - attenersi alle prescrizioni eventualmente impartite dai Soggetti Gestori ai fini del coordinamento del cantiere;
  - (iii) si farà carico dei costi per la risoluzione delle interferenze come da quadro economico allegato al Progetto Definitivo (**All. C.2**), e salvi adeguamenti sulla base dei preventivi di cui al precedente punto 13.2, lett. (i), provvedendo all'erogazione direttamente nei confronti dei Soggetti Gestori aventi titolo, dandone contezza a Città Metropolitana e Provincia di Pavia per quanto di competenza.

## **Art. 14**

### **Comunicazioni**

14.1 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, agli indirizzi di seguito indicati:

- per Città Metropolitana

[ ]

- per Provincia di Pavia

[ ]

- per Valtidone SpA

[ ]

14.2 Eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con le modalità di cui al precedente punto 14.1

## **Articolo 15**

### **Spese**

Le spese per imposta di registro ed eventuali diritti ed onorari di rogito notarile saranno a carico della Società.

## CONTRATTO DI APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA "RIQUALIFICAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLA "S.P. 165" DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 2 E LA ROTATORIA TEEM E DELLE CONNESSE OPERE DI MITIGAZIONE" OPERA PUBBLICA A CURA E SPESE DI SOGGETTO PRIVATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 20 D.LGS. 50/2016

L'anno [-], il giorno [-], del mese [-] in [-], innanzi a me [-] sono comparsi:

- [-], nato a [-], il giorno [-], il quale dichiara di intervenire al presente atto quale [-] della Società **VALTIDONE SpA** con sede legale in Assago (MI), Strada 3 Palazzo B3 Milanofiori, Codice Fiscale e P. I.V.A. 06111970155, munito dei necessari poteri in forza di statuto (d'ora innanzi "**Valtidone**" o la "**Committente**") domiciliato per la carica presso la sede della stessa società;
- [-], nato a [-] il [-], codice fiscale [-], , il quale dichiara di intervenire al presente atto quale [-] della Società [-] con sede legale in [-] (\_\_\_)[-], Codice Fiscale e P. I.V.A. [-], munito dei necessari poteri in forza di statuto (d'ora innanzi "[-]" o la "**Appaltatrice**") domiciliato per la carica presso la sede della società [-];

### PREMESSO CHE

- a) Valtidone SpA ha presentato a Città Metropolitana di Milano e a Provincia di Pavia istanza in data 7.08.2019 per la procedimentalizzazione del progetto definitivo per la *"riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di collegamento tra la SP2 e la rotatoria TEEM e la realizzazione di una pista ciclabile (tra la rotatoria della circonvallazione di Pairana e la strada comunale sterrata per Carpiano)"*, manifestando l'intendimento e la disponibilità ad assumere obbligazioni per l'ulteriore sviluppo progettuale, l'esecuzione dell'opera e l'assunzione dei relativi oneri economici, con esclusione dei costi per gli espropri, sui presupposti e termini tutti di cui alla citata istanza;
- b) l'intendimento e la disponibilità di cui alla precedente lett. a) sono state strettamente correlate alle valutazioni regionali in ordine al progetto di sviluppo dell'ambito "ATP-PL1" in Comune di Bascapè (progetto Bascapè), volendo cioè Valtidone assicurare – in coerenza con il decreto regionale n. 3586 del 31.3.2017 ed a superamento delle quivi osservate criticità infrastrutturali – ogni condizione di sostenibilità e fruibilità della viabilità provinciale da parte dei mezzi che devono transitarvi per l'esercizio dell'attività produttiva;
- c) il progetto definitivo, per un importo complessivo, per lavori, pari ad € 4.600.000,00 (euroquattromilioniseicentomila/00), come risultante dal quadro economico ad esso allegato, e pertanto inferiore alla soglia comunitaria fissata, per il biennio 2020/2021, in Euro 5.350.000,00 (euro cinquemilionitrecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del Codice Contratti e del Regolamento Delegato della Commissione

UE n. 2019/1828 del 30.10.19, è stato definitivamente approvato con Decreto Dirigenziale di Città Metropolitana di Milano Racc. Gen. n° 769 del 26.01.2021 Fasc. n 11.3/2020/4 all'esito della seduta conclusiva della conferenza dei servizi decisoria in data 19 gennaio 2021, in espressa applicazione degli artt. 19 L.R. n. 9/2001 e s.m.i., dell'art. 14-bis, comma 7, L. 241/1990 e s.m.i e dell'art. 3 della L.R. 20/2020, potendo pertanto le opere essere realizzate ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 19, comma 7, L.R. n. 9/2001 cit.;

- d) il Comune di Bascapé con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 28.01.2021 ha definitivamente approvato il Piano Attuativo per lo sviluppo del comparto produttivo "ATP-PL1" ("Progetto Bascapé");
- e) Valtidone SpA e il Comune di Bascapé hanno sottoscritto la convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano Attuativo "ATP-PL1" ("Progetto Bascapé") con atto rep. [-] in data [-];
- f) Valtidone SpA con atto Rep. n. [-] in data [-] ha conseguentemente stipulato con Città Metropolitana di Milano e Provincia di Pavia Convenzione per la realizzazione dell'opera pubblica di cui al progetto definitivo con obbligazioni assunte dalla stessa Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 D.Lgs. n. 50/2016, e secondo i termini ivi convenuti;
- g) l'affidamento dell'esecuzione delle opere oggetto della suddetta Convenzione è escluso dall'ambito applicativo del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto previsto, oltre che dall'art. 20 del medesimo Codice dei contratti pubblici, sia dall'art. 16, comma 2bis, D.P.R. n. 380/2001 (TU Edilizia), che consente l'esecuzione diretta, da parte del privato, di opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia comunitaria, nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli "*interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale*", sia dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 cit., che esclude dal proprio ambito applicativo gli appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro non sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da un'amministrazione aggiudicatrice;
- h) in applicazione delle disposizioni più sopra richiamate e per quanto precisato nella stessa Convenzione, le opere dovranno essere realizzate a mezzo di impresa esecutrice individuata dalla Società tra le imprese in possesso dei requisiti generali (art. 80 Codice Contratti) e speciali (art. 84 Codice Contratti) di qualificazione;
- i) il progetto esecutivo delle opere è stato definitivamente approvato con [-] di Città Metropolitana e [-] di Provincia di Pavia, per un importo complessivo, per lavori, pari ad € [-] ([ -]), come risultante dal quadro economico ad esso allegato, in conformità al progetto definitivo e pertanto inferiore alla soglia comunitaria fissata, per il biennio 2020/2021, in Euro 5.350.000,00 (euro cinquemilionitrecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del Codice Contratti e del Regolamento Delegato della Commissione UE n. 2019/1828 del 30.10.19;
- l) l'Appaltatrice, vista la Convenzione di cui alla precedente lett. f) e tutti i suoi allegati, presa visione del progetto esecutivo di cui alla precedente lett. i), espletato il sopralluogo

sulle aree interessate ai lavori, con nota trasmessa a Valtidone SpA in data [-] si è resa disponibile all'esecuzione delle ivi descritte dando atto di possedere, e impegnandosi a mantenere per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione del medesimo, sia i requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, sia la qualificazione di cui all'art. 84 D.Lgs. cit., e pertanto ha allegato, perché possa renderle disponibili a Città Metropolitana e a Provincia di Pavia, le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

I. la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare:

1. che nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del c.p. nonché all'art. 2635 del c.c.;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del c.c.;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24/2014;

- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. che nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);
  3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 (art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016);
  4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016);
  5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (art. 80, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016);
  6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016);
  7. di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio né fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c - bis) del D. Lgs. n. 50/2016);
  8. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna a risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5, lett. c - ter) del D. Lgs. n. 50/2016);
  9. di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett. c - quater) del D. Lgs. n. 50/2016);
  10. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016);

11. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016);
12. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016);
13. che non sono presenti nell'affidamento dell'appalto e dei subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);
14. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);
15. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016);
16. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 80, comma 5, lett. h) del D. Lgs. n. 50/2016);
17. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (art. 80, comma 5, lett. i) del D. Lgs. n. 50/2016);
18. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 152/1991, conv., con mod., dalla L. n. 203/1991 (art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016);

II. il possesso di attestazione SOA in categoria OG 3, Classifica [*non inferiore alla VI*<sup>^</sup>] rilasciata da [-], con scadenza [-];

- m) Valtidone S.p.a. ha trasmesso a Città Metropolitana e a Provincia di Pavia le dichiarazioni rese dall'Appaltatrice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul possesso sia dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, sia di quelli di qualificazione di cui all'art. 84 D.Lgs. cit. di cui alla precedente lett. m), unitamente all'attestazione SOA della stessa [-];
- n) Città Metropolitana con provvedimento assunto da [-] n. [-] in data [-] e la Provincia di Pavia con provvedimento assunto da [-] n. [-] in data [-] si sono determinate all'acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione delle opere;

- o) in data [-] Valtidone SpA, nella persona del Sig. [-], in qualità di [-], e [-], nella persona del Sig. [-], hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità ed è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto, sussistendo le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

tutto quanto sopra premesso tra le Parti

## **SI CONVIENE E SI STIPULA**

### **Articolo 1**

#### **Premesse e definizioni**

- 1.1** Le premesse e gli allegati, nonché ogni altro provvedimento e/o atto richiamato nel presente Contratto, costituiscono i presupposti essenziali della formazione della volontà delle Parti e ne sono pertanto parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
- 1.2** In aggiunta ai termini altrove definiti, i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno, salvo diversa indicazione espressa, il significato ad essi convenzionalmente assegnato di seguito:
- “Opere”: opere di riqualificazione e ampliamento della S.P. 165 di collegamento tra la SP2 e la rotatoria TEEM e di realizzazione di una pista ciclabile (tra la rotatoria della circonvallazione di Pairana e la strada comunale sterrata per Carpiano), come meglio identificate nel Progetto Esecutivo;
- “Progetto Esecutivo”: il progetto esecutivo delle Opere definitivamente approvato con [-] di Città Metropolitana e [-] di Provincia di Pavia;
- “Enti destinatari delle Opere”: congiuntamente Città Metropolitana di Milano e Provincia di Pavia.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto**

- 2.1** Valtidone SpA affida a [-], che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di realizzazione delle Opere di cui al Progetto Esecutivo, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e dalla documentazione contrattuale.
- 2.2** La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, qualora applicabili, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione delle Opere.
- 2.3** La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatrice equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

### **Articolo 3**

#### **Documentazione contrattuale**

- 3.1** Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:

- Decreto Dirigenziale di Città Metropolitana di Milano Racc. Gen. n° 769 del 26.01.2021 Fasc. n 11.3/2020/4, sostitutivo di tutti i titoli abilitativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L.R. n. 9/2001;
- Progetto esecutivo comprensivo dei seguenti elaborati:
  - a) relazione generale;
  - b) relazioni specialistiche;
  - c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
  - d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
  - e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
  - f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs.n. 81/2008 e quadro di incidenza della manodopera;
  - g) computo metrico estimativo e quadro economico;
  - h) cronoprogramma;
  - i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
  - l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
  - m) piano particellare di esproprio.

#### **Articolo 4**

##### **Corrispettivo**

- 4.1** Il corrispettivo per l'esecuzione di tutti i lavori di realizzazione delle Opere indicate al precedente Art. 2 è convenuto in Euro [-],[ -] di cui Euro [-],[ -] per l'attuazione dei piani della sicurezza, oltre ad IVA.
- 4.2** Il prezzo è a corpo e resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle Parti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori. Il corrispettivo indicato è pertanto omnicomprensivo di tutte le attività di cui al presente contratto ivi comprese quelle non espressamente riportate dagli elaborati e documenti di progetto, ma ad esso afferenti secondo la consuetudine della regola dell'arte e comunque per la perfetta rispondenza delle Opere alla documentazione contrattuale e alla loro perfetta rispondenza alle esigenze manifestate dalla Committente.
- 4.3** Le Parti danno atto che non è ammessa la revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo e secondo comma, cod. civ., per tutta la durata dei lavori e per l'eventuale protrarsi degli stessi anche oltre la scadenza contrattuale.
- 4.4** Non è dovuta all'Appaltatrice alcuna anticipazione prezzo.

#### **Articolo 5**

##### **Consegna e inizio dei lavori**

- 5.1** L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del Contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito Verbale, da effettuarsi non oltre [-] giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatrice.

- 5.2** Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatrice non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, con possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
- 5.3** Le aree verranno consegnate tutte in unica data e con unico verbale, fermo restando eventuali consegne differite e graduali dettate da esigenze organizzative o altri oggettivi impedimenti. In tali casi la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, che costituisce verbale di consegna definitivo. In caso di consegna parziale l'Appaltatrice è tenuta a presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevede la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

## **Articolo 6**

### **Termine per l'ultimazione delle Opere**

- 6.1** Il tempo utile per l'ultimazione delle Opere oggetto del presente Contratto è fissato in giorni [-] naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel generale rispetto di quanto indicato nel cronoprogramma dei lavori potrà essere concordata, senza che l'Appaltatrice possa rifiutarsi o farne oggetto di maggiori compensi, l'esecuzione anticipata di determinati lavori al ricorrere di sopravvenute e differenti esigenze.

## **Articolo 7**

### **Pagamenti**

- 7.1** L'Appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, che saranno corrisposti al maturare di Stati di Avanzamento Lavori di importo non inferiore ad Euro [-],[ -], comprensivi della quota relativa agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, nonché di eventuali ulteriori ritenute concordate fra le Parti.
- 7.2** Ogni pagamento è subordinato:
- a) alla presentazione alla Committente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
  - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi;
  - c) all'acquisizione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatrice ai subappaltatori, e ai soggetti titolari di subappalti e cottimi, inerenti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;
  - d) all'acquisizione della documentazione attestante l'assolvimento da parte dell'Appaltatrice, dei subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi dell'assolvimento degli adempimenti nei confronti dei lavoratori.
- 7.3** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatrice, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, impiegato nel cantiere, la Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in

ogni caso l'Appaltatrice, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini del pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni arretrate.

- 7.4** Il Direttore dei Lavori emetterà i certificati di pagamento delle rate in acconto entro [-] giorni dalla data di riferimento dello Stato di Avanzamento Lavori. Il pagamento sarà effettuato entro [-] giorni dalla data di riferimento del certificato di pagamento.
- 7.5** Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, il cui pagamento, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali, oltre a quanto previsto all'Art. 7.2 è subordinato:
- a) all'esito positivo del collaudo delle Opere;
  - a) alla presentazione da parte dell'Appaltatrice di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

## **Articolo 8**

### **Cauzione**

- 8.1** L'Appaltatrice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla stessa Appaltatrice rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del danno verso l'Appaltatrice medesima, è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre cauzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto dei lavori, rilasciata mediante fideiussione rilasciata da soggetto di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, la quale dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
- 8.2** La Committente ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatrice e per provvedere al pagamento di quanto da questa dovuto per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Committente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 8.3** La garanzia fideiussoria di cui al paragrafo 8.1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve

permanere fino a dodici mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- 8.4** La Committente può richiedere all'Appaltatrice la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatrice.

## **Articolo 9**

### **Coperture assicurative**

- 9.1** L'Appaltatrice assume la responsabilità sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi in corso d'opera, sia dei danni a persone e cose, tanto con riguardo i propri dipendenti e i materiali di proprietà, quanto arrecati a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e di ogni altra attività connessa, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.
- 9.2** Ai fini di cui al precedente paragrafo 9.1 l'Appaltatrice è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione per un massimale di € *[pari all'ammontare dei lavori in applicazione analogica dell'art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016]* e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di € *[pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di 5.000.000,00 in applicazione analogica dell'art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016]* Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra i terzi sono compresi tutti i rappresentanti e tecnici della Committente che, a seguito di esplicito preavviso scritto della medesima, facciano accesso al cantiere. Le polizze dovranno essere prestate da compagnie assicuratrici autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e dovranno prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Committente, l'obbligo a carico dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1917, comma 2, cod. civ., di versare direttamente l'indennità alla Committente se la stessa è danneggiata, ovvero ai terzi danneggiati, e dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dai subappaltatori e dai soggetti titolari di subcontratti e cottimi.
- 9.3** La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

## **Articolo 10**

### **Varianti**

- 10.1** Nessuna variazione o addizione alle Opere appaltate può essere introdotta dall'Appaltatrice se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Committente. La violazione di quanto sopra disposto, salva diversa valutazione della Committente, comporta l'obbligo dell'Appaltatrice di demolire e rimuovere a sue spese i lavori in difformità.
- 10.2** La Committente può ordinare, durante l'esecuzione dell'appalto, una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo d'appalto e l'Appaltatrice è tenuta ad eseguirli agli stessi prezzi e condizioni contrattuali e non ha diritto ad alcuna indennità ad

eccezione del corrispettivo relativa ai nuovi lavori. La Committente può sempre ordinare una diminuzione dei lavori appaltati nel limite di un quinto dell'importo contrattuale. Tale diminuzione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Appaltatrice prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. L'Appaltatrice non dovrà dare corso ad opere aggiuntive e a lavori che comportino varianti al progetto, se non dopo che tali opere e lavori siano stati autorizzati dalla Committente. Gli estremi di tali autorizzazioni dovranno essere citati negli ordini di servizio relativi alla esecuzione delle opere di cui trattasi. L'Appaltatrice non potrà richiedere, e quindi non avrà diritto, ad alcun compenso, indennizzo e pagamento, di qualsiasi natura e specie, per lavori in variante eseguiti senza la relativa autorizzazione.

## **Articolo 11**

### **Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

- 11.1** Le eventuali varianti delle Opere sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco contrattuale.
- 11.2** Quando sia necessario eseguire un specie di lavorazione non prevista in Contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi non contemplati nel Contratto possono essere determinati utilizzando il prezzario di riferimento del Contratto o mediante confronto con quelli di lavorazioni consimili previsti nello stesso Contratto o nuove analisi effettuate avendo riferimento i prezzi elementari alla data di sua stipulazione e dovranno essere condivisi in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatrice mediante apposito Verbale di concordamento e approvati dalla Committente.

## **Articolo 12**

### **Norme di sicurezza generali**

- 12.1** I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e s.m.i., in condizione di permanente sicurezza e igiene, e in ogni caso con l'adozione di ogni più ampia cautela e misura di contenimento e contrasto del contagio da Covid 19 e nell'osservanza delle ulteriori più efficaci e incisive precauzioni a tal fine che, unitamente alle prescrizioni emanate al riguardo dalle competenti autorità e ai protocolli condivisi fra Governo e parti sociali, siano individuate utili o opportune avuto riguardo alle concrete modalità di organizzazione del lavoro.
- 12.2** L'Appaltatrice è altresì obbligata a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 12.3** L'Appaltatrice predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

## **Articolo 13**

### **Sicurezza nel cantiere**

- 13.1** L'Appaltatrice si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 che qui s'intendono richiamati e trascritti, assumendone tutti gli oneri di spesa, nonché a rispettare e a far rispettare dai propri preposti, dipendenti e collaboratori, tutte le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- 13.2** Il Piano per la sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere sarà a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive dei cantieri, al pari di ogni documento attinente la sicurezza e la prevenzione di rischi e infortuni previsto dalla Legge e di cui le predette autorità vogliano prendere visione.
- 13.3** L'Appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
- 13.4** L'Appaltatrice è solidalmente responsabile con i subappaltatori subcontraenti e cottimisti per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
- 13.5** Il Piano di sicurezza e di coordinamento, il Piano operativo di sicurezza e le loro modifiche formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

## **Articolo 14**

### **Piano di sicurezza e coordinamento e sue modifiche ed integrazioni**

- 14.1** L'Appaltatrice è obbligata ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione da parte della Committente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, contenente anche le misure – apprestamenti anti COVID-19. Tale obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
- 14.2** L'Appaltatrice può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 14.3** Nei casi di cui al paragrafo 14.2, lett. a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
- 14.4** Nei casi di cui al paragrafo 14.2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatrice, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **Articolo 15**

### **Piano operativo di sicurezza**

- 15.1** L'Appaltatrice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione

del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza (redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs.n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'All. XV al predetto decreto), comprende il documento di valutazione dei rischi e gli adempimenti di cui al D.Lgs.cit. e contiene inoltre le notizie di cui allo stesso Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, oltre a comprendere pure le misureanti COVID -19.

- 15.2 Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'Art. 14 del presente Contratto.
- 15.3 L'Appaltatrice è tenuta ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dalla stessa Appaltatrice.
- 15.4 Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs.n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D.Lgs.

## **Articolo 16**

### **Ulteriori obblighi dell'appaltatrice in materia di sicurezza**

- 16.1 L'Appaltatrice è tenuta a prevedere, nei contratti stipulati con le altre imprese subappaltatrici, con i soggetti titolari di subcontratti o di cottimi, con i lavoratori autonomi e con altri soggetti coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali fornitori in opera, noli a caldo, ecc.) l'obbligo da parte di questi all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel presente Contratto.
- 16.2 L'Appaltatrice e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di Pavia, ad aprire una posizione INPS, INAIL e Cassa edile e un Registro degli Infortuni per i cantieri del presente appalto.
- 16.3 L'Appaltatrice deve nominare il Direttore Tecnico di cantiere cui compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi previsti in capo all'Appaltatrice dalle norme e dal presente Contratto in materia di sicurezza nei cantieri.
- 16.4 Il Direttore Tecnico di cantiere, quale responsabile della sicurezza, è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere medesimo, mantiene i rapporti con il Direttore dei Lavori, coordina e segue l'esecuzione delle prestazioni in Contratto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore Tecnico di cantiere è anche responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore Tecnico di cantiere è l'interlocutore del Coordinatore della sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori per tutte le attività connesse alla sicurezza del cantiere relative anche agli altri soggetti esecutori. Il Direttore Tecnico dovrà avere adeguata delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008.
- 16.5 L'Appaltatrice è tenuta a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal Direttore Tecnico di cantiere e registrato, con i dati relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.

- 16.6** L'Appaltatrice e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere alla Committente, per il tramite del Coordinatore della sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori, la certificazione di regolarità contributiva incorso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni ed, in seguito, ad ogni scadenza di validità della certificazione prodotta.
- 16.7** L'Appaltatrice è tenuta a trasmettere al Coordinatore della sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori, almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e, per le parti specifiche, del D.M. 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.
- 16.8** L'Appaltatrice è tenuta a comunicare immediatamente al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere e, successivamente, a trasmettere la documentazione attestante la prognosi, nonché l'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre per ogni infortunio l'esecutore dovrà trasmettere al Coordinatore della sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori una relazione in cui siano descritte le modalità di accadimento dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.
- 16.9** L'Appaltatrice è tenuta a comunicare preventivamente al Coordinatore della sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 dandone evidenza allo stesso Coordinatore della sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.
- 16.10** L'Appaltatrice è tenuta a informare immediatamente il Coordinatore della sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli, entro il giorno successivo alla visita effettuata dagli Enti stessi, copia di eventuali provvedimenti emessi relativi alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto.

## **Articolo 17**

### **Subappalto, subcontratto e cottimo**

- 17.1** Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto in applicazione analogica delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e comunque nei limiti del 40% dell'importo complessivo del Contratto. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
- 17.2** L'affidamento in subappalto, cottimo o subcontratto è consentito, previa autorizzazione espressa della Committente inseguito a richiesta scritta dell'Appaltatrice.
- 17.3** In caso di subappalto l'Appaltatrice provvede al deposito presso la Committente:

- a) di copia del contratto di subappalto, circostanziato e dettagliato in merito all'oggetto e ai termini economici e prestazionali, almeno 20 giorni prima della data in cui abbia previsto l'inizio dell'esecuzione delle lavorazioni subappaltate, che contenga clausola sospensiva in pendenza dell'autorizzazione da parte della Committente. Dal contratto deve risultare se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'All. XV al D.Lgs. n. 81/2008;
- b) di una o più dichiarazioni del subappaltatore rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- c) della documentazione attestante il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e all'importo dei lavori da realizzare;
- d) della documentazione attestante l'insussistenza, nei confronti del subappaltatore di alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e a tal fine di precisa che:
  - 1. la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'art. 91, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 159/2011 acquisita con le modalità di cui all'art. 67, comma 2, D.Lgs. cit.;
  - 2. il subappalto a prescindere dall'importo dei relativi lavori, è vietato se in capo all'impresa esecutrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

**17.4** In caso di subcontratto che non costituisce subappalto l'Appaltatrice, prima dell'inizio della prestazione, comunica alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

**17.5** L'autorizzazione di cui al paragrafo 17.2 è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000 il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto a 15 giorni.

**17.6** L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatrice deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi contrattuali ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); l'Appaltatrice corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Committente, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ovvero il Direttore Tecnico di cantiere, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatrice è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- b) al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'Appaltatrice, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatrice, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatrice, devono trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - 1. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
  - 2. copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza in coerenza con i piani di cui agli artt. 16 e 17 del presente Contratto. I Piani di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori

**17.7** I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

**17.8** Se l'Appaltatrice intende avvalersi della fattispecie del distacco di mano d'opera di cui all'art. 30 del D.Lgs.n. 276/2003 deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

Alla suddetta comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. La Committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra

**17.9** La Committente rilascia all'Appaltatrice i certificati necessari per la qualificazione scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla Committente i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

- 17.10** E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al presente articolo.

## **Articolo 18**

### **Responsabilità in materia di subappalto**

- 18.1** L'Appaltatrice resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 18.2** Il Direttore dei Lavori, il Responsabile Tecnico di cantiere e il Coordinatore per l'Esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione del subappalto.
- 18.3** E' onere dell'Appaltatrice verificare in corso di esecuzione il rispetto delle quote di subappalto autorizzato, da documentare per iscritto periodicamente alla Committente, o su sua semplice richiesta scritta, oltre che obbligatoriamente ad ogni SAL, mediante adeguati prospetti redatti dalla stessa Appaltatrice e sottoscritti per accettazione dal subappaltatore. E' inoltre onere dell'Appaltatrice comunicare per iscritto e tempestivamente le quote di subappalto di cui sopra.

## **Articolo 19**

### **Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

- 19.1** L'Appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- a) è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività in vigore per il tempo e nella località dove sono eseguiti i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatrice anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - b) è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatrice dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
  - c) è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 19.2** In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatrice e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto la Committente potrà trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto.

- 19.3** In caso di inadempienza retributiva relativa al personale di cui al paragrafo 19.1 la Committente potrà invitare per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatrice.
- 19.4** In ogni momento il Direttore dei Lavori può richiedere all'Appaltatrice e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della L. n. 133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatrice o del subappaltatore autorizzato. Ai sensi degli art. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatrice è obbligata a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatrice risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatrice o degli eventuali subappaltatori, cottimisti o subcontraenti (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136/2010.

## **Articolo 20**

### **Penali**

- 20.1** Nel caso di mancato rispetto del termine indicato all'Art. 6 per l'ultimazione delle Opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a *[potrà essere convenuta in una misura ricompresa fra lo 0,3 e l'1 per mille in applicazione analogica dell'art. 113 in applicazione analogica dell'art. 113-bis, comma 4, D.Lgs. n. 5072016]* per mille dell'importo contrattuale, inclusi gli oneri di sicurezza, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, e la somma risultante sarà detratta dal conto finale. Non saranno ammesse giustificazioni di nessun genere, salvo i casi di *factum principis*, responsabilità di Enti Terzi, caso fortuito, forza maggiore, oltre a altre circostanze eccezionali riconosciute dalla Committente e confermate con regolari verbali di sospensione lavori.
- 20.2** La penale, nella stessa misura percentuale di cui al paragrafo 20.1, trova applicazione anche nei seguenti casi:
- a) per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei lavori successivo ai primi dieci giorni naturali e consecutivi, ritardo calcolato rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;
  - b) per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei lavori di ripristino, ordinati dal Direttore dei Lavori a seguito dell'accertamento di lavorazioni eseguite non a perfetta regola d'arte mediante ordine di servizio con l'indicazione dei tempi per l'esecuzione degli stessi, la cui percentuale è calcolata sull'importo dei

lavori direttamente e indirettamente pregiudicati dal mancato ripristino, comunque non inferiore a quello dei lavori di ripristino;

- c) per ogni giorno di ritardo in caso di opere accessorie e di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori da eseguire nel termine perentorio non superiore a 60 gg indicato nel verbale di ultimazione dei lavori, la cui percentuale è calcolata sull'importo dei lavori, inclusi gli oneri di sicurezza, direttamente e indirettamente pregiudicati dal mancato completamento, valutati dal Direttore dei Lavori;
- d) per ogni giorno di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori.

**20.3** Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente alla Committente da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dalla Committente in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell'Organo di Collaudo.

**20.4** Ferma l'applicazione delle penali da ritardo di cui al paragrafo 20.1, la Committente, fatti salvi i casi di factum principis, responsabilità di Enti Terzi, caso fortuito, forza maggiore, altre circostanze eccezionali riconosciute dalla Committente e confermate con regolari verbali di sospensione lavori, in caso di ritardato, parziale adempimento, ovvero di inadempimento da parte dell'Appaltatrice alle obbligazioni del Contratto, applicherà a quest'ultima una penale proporzionale a quella che la stessa Committente dovrà corrispondere nei confronti di \_\_\_\_ calcolata secondo il seguente parametro [-].

## **Articolo 21**

### **Risoluzione**

**21.1** Il Direttore dei Lavori, in caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatrice alle proprie obbligazioni, tale da compromettere l'esecuzione delle Opere a termini di Contratto e in conformità al Progetto Esecutivo e alle regole dell'arte, provvederà a darne comunicazione al Collaudatore affinché quest'ultimo e la stessa Appaltatrice definiscano soluzioni condivise. In caso contrario il Direttore dei Lavori formula la diffida ad adempiere all'Appaltatrice, assegnando a tal fine un termine di 15 giorni con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Decorso inutilmente il suddetto termine senza che l'Appaltatrice abbia adempiuto il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

**21.2** Qualora, al di fuori di quanto previsto al paragrafo 21.1, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatrice rispetto alle previsioni del Contratto, la Committente, sentito il Direttore dei Lavori, formula diffida ad adempiere all'Appaltatrice assegnando un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Decorso inutilmente il suddetto termine senza che l'Appaltatrice abbia adempiuto il contratto s'intenderà senz'altro risolto, fermo restando il pagamento delle penali.

**21.3** La risoluzione del Contratto per inadempimento della controparte determina l'incameramento da parte della Committente della cauzione di cui all'Art. 8, salvo il diritto della stessa al risarcimento degli ulteriori danni. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Committente sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori

prima della comunicazione del preavviso di risoluzione. L'Appaltatrice dovrà pertanto rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e dovrà mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato dalla Committente a spese dell'Appaltatrice. La Committente in ogni caso ha il diritto di ottenere l'immediata disponibilità delle aree e dei luoghi, onde proseguire nei lavori, escluso ogni diritto di ritenzione da parte dell'Appaltatrice.

- 21.4** In ogni caso, qualora dovesse risultare l'inadempimento dell'Appaltatrice agli obblighi in materia di versamento della retribuzione alle maestranze e/o dei contributi previdenziali ed assistenziali, il Committente sulle quote parti del corrispettivo ancora da corrispondere tratterà quanto a quel momento dovuto, che verrà restituito quando l'Appaltatrice avrà fornito la prova dell'avvenuta regolarizzazione dei propri obblighi in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro e fatto salvo il disposto dell'art. 1676 cod. civ.

## **Articolo 22**

### **Clausola risolutiva espressa**

- 22.1** Il Contratto potrà essere risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita in capo all'Appaltatrice dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- b) perdita in capo all'Appaltatrice dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 D.Lgs. n. 50/2016;
- c) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'Appaltatrice per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- d) provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell'Appaltatrice l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione) ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- e) cessione del contratto;
- f) subappalto o subcontracto, dei lavori oggetto del presente contratto non previamente autorizzato, o comunque in misura eccedente quanto previsto all'Art. 17;
- g) mancato pagamento degli eventuali subappaltatori e/o loro maestranze e/o fornitori;
- h) sospensione senza giustificato motivo o ritardo nell'esecuzione dei lavori per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, rispetto al cronoprogramma;
- i) ritardo per più di dieci giorni nel pagamento delle retribuzioni e compensi maturati al personale dipendente e omesso versamento, nei termini di legge, dei contributi previdenziali ed assicurativi, o degli importi comunque dovuti per legge e per contratto collettivo, salva la facoltà della Committente di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo all'Appaltatrice medesima sino alla concorrenza delle obbligazioni rimaste inadempite;
- j) superamento del 10% del prezzo contrattuale dell'ammontare della penale di cui al precedente Art. 20, paragrafo 20.1;
- k) in caso di violazione di uno degli obblighi contrattuali dell'Appaltatrice in materia di sicurezza.

In tutti i casi summenzionati la risoluzione opererà di diritto dal momento del ricevimento da parte dell'Appaltatrice della lettera con cui la Committente comunicherà che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

## **Articolo 23**

### **Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

- 23.1** L'Appaltatrice deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal precedente Art. 6 decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
- 23.2** L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatrice per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
- 23.3** In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatrice e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, ed entro 10 giorni dalla stessa, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal Contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatrice un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle Opere. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
- 23.4** Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Art. 20, paragrafo 20.1, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 23.5** La Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le Opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario e il collaudo statico, se questo ha avuto esito positivo.
- 23.6** Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del Collaudo da parte della Committente, da effettuarsi entro i termini previsti dall'Art. 24 del presente Contratto.
- 23.7** Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatrice non ha consegnato al Direttore dei Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il Direttore dei Lavori non può conseguentemente redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'Art. 7, paragrafo 7.5. La predetta riserva riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo la seguente documentazione:
- Elaborati grafici As-Built;
  - Dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008

## **Articolo 24**

### **Collaudo, presa in consegna e accettazione delle Opere**

- 24.1** Il collaudo, anche in corso d'opera, sarà eseguito da tecnico abilitato nominato da Città Metropolitana di concerto con Provincia di Pavia, e con costi a carico di Città Metropolitana.
- 24.2** Il Collaudatore seguirà i lavori e verificherà costantemente l'attività del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatrice e, a conclusione degli stessi, redigerà, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo provvisorio delle Opere, e, laddove richiesto, provvederà agli eventuali collaudi in corso d'opera e/o parziali relativi a stralci funzionali dell'opera.
- 24.3** Il certificato di collaudo provvisorio dovrà essere approvato di concerto tra Città Metropolitana e Provincia di Pavia entro i trenta giorni successivi all'emissione, decorsi i quali le Opere si intenderanno tacitamente e positivamente collaudate, ferma restando ogni responsabilità in ordine alla corretta e funzionale esecuzione delle Opere.
- 24.4** Al positivo collaudo delle Opere, le stesse verranno tempestivamente acquisite al patrimonio pubblico degli Enti pubblici destinatari mediante sottoscrizione di formale verbale di consegna e contestuale accettazione. Le Opere si intenderanno comunque implicitamente accettate, con conseguente liberazione dell'Appaltatrice, decorso il termine di 30 giorni dalla loro consegna agli enti pubblici destinatari.
- 24.5** All'esito positivo del collaudo la Committente rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatrice. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle Opere, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, cod. civ.
- 24.6** Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 cod. civ., l'Appaltatrice risponde per la difformità e i vizi delle Opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

## **Articolo 25**

### **Norme generali sui materiali e i componenti**

- 25.1** Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente negli elaborati grafici del Progetto Esecutivo, nel Capitolato Speciale di Appalto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dei Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
- 25.2** Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'Appaltatrice presenta al Direttore dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esenta

l'Appaltatrice dalla totale responsabilità della riuscita delle Opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

- 25.3 Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Appaltatrice deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.
- 25.4 L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al Contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatrice deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
- 25.5 Ove l'Appaltatrice non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatrice, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
- 25.6 Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatrice, restano fermi i diritti e i poteri della Committente in sede di collaudo.
- 25.7 L'Appaltatrice che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
- 25.8 Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
- 25.9 Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dal Direttore dei lavori o dall'Organo di Collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel Quadro Economico. Per le stesse prove il Direttore dei Lavori provvede al prelievo dei relativi campioni ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
- 25.10 Il Direttore dei Lavori o l'Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatrice.
- 25.11 Per quanto riguarda le modalità tecniche di esecuzione di ogni lavoro, valgono le prescrizioni tecniche prescritte nel Progetto Esecutivo e nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque, per quanto non specificato, l'Appaltatrice dovrà seguire le migliori tecniche in modo che le Opere riescano a regola d'arte ed impiegare maestranze adatte alle esigenze dei singoli lavori. L'Appaltatrice ha pure l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori di predisporre i mezzi di protezione atti ad evitare di danneggiare i manufatti a confine ed in adiacenza del cantiere. Egli resterà in ogni caso responsabile in merito e la Committente si

riserva di addebitargli le spese che dovrà sostenere per le pulizie ed eventuali danneggiamenti.

- 25.12** L'Appaltatrice, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi ai prodotti con Marcatura CE ed alle Norme UNI di settore e che l'esecuzione delle opere strutturali sia conforme alle "Norme Tecniche per le Costruzioni" aggiornamento D.M. 17-01-2018, e relativa Circolare Esplicativa / G.U. 11.02.2019.

## **Articolo 26**

### **Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatrice**

- 26.1** Oltre agli oneri di cui al Progetto Esecutivo e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatrice gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle previsioni contrattuali, in modo che le Opere eseguite risultino esattamente conformi al Progetto Esecutivo, a perfetta regola d'arte e a tutti gli effetti collaudabili, dovendo l'Appaltatrice, ferma la responsabilità della medesima sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle Opere. In ogni caso l'Appaltatrice non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 cod. civ.,
- b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera conformi a norma e adeguati per l'efficiente conduzione del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e dimensioni tali a una corretta, tempestiva ed efficace esecuzione delle Opere appaltate; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale;
- c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
- d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatrice a termini di Contratto;
- e) l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
- f) l'esecuzione a proprie spese, presso Istituti autorizzati, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di prove, indagini di controllo e verifica che il Direttore dei Lavori o l'Organo di collaudo riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988

e s.m.i., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, quali acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dal Direttore dei Lavori, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dallo stesso Direttore dei Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Il Direttore dei Lavori o l'Organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'Appaltatrice;

- g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di Collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; le acque che risultassero contaminate da scarichi di qualsiasi natura dovranno essere immediatamente smaltite con le modalità accettate dalle leggi in funzione della natura degli scarichi contaminati
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Committente e per i quali competono a termini di Contratto all'Appaltatrice le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatrice fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico della stessa Appaltatrice;
- i) la concessione, su richiesta del Direttore dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Committente intenderà eseguire a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Committente, l'Appaltatrice non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- k) il trasporto e conferimento, e relativi oneri, di tutti i rifiuti e materiali di risulta provenienti dalle attività previste in appalto, anche preesistenti, a spese dell'Appaltatrice, alle pubbliche discariche, in conformità alle norme specifiche vigenti in materia ed in particolare a quelle contenute nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l) l'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e tutto quanto inerente la normativa in materia di rifiuti;
- m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori, l'Appaltatrice si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono

forniture o lavori per conto della Committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza

- n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dal Direttore dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza e come previsto dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione, nonché l'illuminazione notturna del cantiere
- p) l'esecuzione e fornitura di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
  - protezioni e recinzioni in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
  - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
  - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari, con scarico liquami a norma di legge, con particolare riferimento alla predisposizione dei dispositivi per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19;
  - tettoie per il deposito di materiali e locali ad uso ufficio, dotati di servizi igienico-sanitari, anche per il personale di direzione lavori e assistenza, arredati, riscaldati/raffrescati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavoli, sedie, materiale di cancelleria e collegamenti internet; le spese di esercizio/utenze sono a carico dell'Appaltatrice;
  - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopradetti servizi;
  - la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
- q) l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti sui luoghi di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato; l'Appaltatrice risponde totalmente e incondizionatamente della stabilità e messa in sicurezza dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Committente che il Direttore dei Lavori; l'Appaltatrice risponde pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle Opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatrice;

- r) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatrice l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero, anche in periodo di sospensione dei lavori, per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatrice fino alla ultimazione dei lavori
- s) attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo e prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; rilievi; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- t) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte del Direttore dei lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- u) la fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla Committente, salvo diversa espressa previsione;
- v) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore dei Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- w) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle Opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente;
- x) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle Opere,
- y) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
- z) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dal Direttore dei Lavori;
- aa) Adozione in fase di cantiere di tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, mantenendo una costante umidificazione dei piazzali. Le operazioni di stoccaggio, movimentazione e travaso di materiale polveroso

dovranno essere condotte in ambiente chiuso (coclee e nastri trasportatori dotati di carter, trasporto pneumatico) immagazzinando il materiale in silos dotati di depolveratore a secco.

## **26.2 L'Appaltatrice dovrà inoltre:**

- a) provvedere alla direzione del cantiere affidandola, per tutta la durata dei lavori, ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità;
- b) comunicare per iscritto alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore Tecnico del cantiere; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Committente ogni sostituzione che si dovesse verificare;
- c) garantire l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, Telecom (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L'Appaltatrice è tenuta, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti; l'appaltatrice è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Committente (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
- d) richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Committente interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale;
- e) denunciare alla Committente e alla soprintendenza competente di scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc.. L'Appaltatrice dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
- f) fornire al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione delle Opere;

- g) assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con il Direttore dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
- h) osservare le norme in materia di bonifica bellica, senza possibilità di chiedere alla amministrazione aggiudicatrice indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
- i) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al Contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
- j) fornire, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale;
- k) procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità, alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Appaltatrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi la Committente;
- l) individuare i sottoservizi presenti nelle zone dei lavori e ripristinare gli stessi in caso di rotture accidentali;
- m) richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori;
- n) esibire al Direttore dei Lavori i calcoli statici e i disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio;
- o) sostenere le spese per le operazioni del collaudo statico per materiali, mezzi e mano d'opera.
- p) produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti strutturali, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo;
- q) avere la massima cura per non intralciare il servizio, l'abitabilità e la funzionalità degli stabili limitrofi all'area in cui sono eseguiti i lavori, consentendo il transito

alle persone e alle cose e mantenendo nelle zone di lavoro cavalletti, ripari, e richiami visibili. Dovrà pertanto provvedere, a fine giornata, al ritiro dei materiali ed attrezzi che possano ingombrare spazi, passaggi, ecc., allo sgombero dei materiali di risulta, recuperati o eccedenti, provvedendo al loro accatastamento in luoghi adatti ed al loro allontanamento, alle opportune segnalazioni atte ad evitare incidenti a terzi ed infine alla pulizia dei vani, spazi e passaggi interessati all'esecuzione dei lavori. Le responsabilità per la mancata attuazione di quanto sopra si considereranno a totale carico dell'Appaltatrice.

- 26.3** Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono remunerati dal prezzo contrattuale.

## **Articolo 27**

### **Sottoservizi**

- 27.1** L'Appaltatrice dovrà, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere:

- a) provvedere al coordinamento del cantiere con le operazioni di manomissione del suolo e fornitura e posa in opera di pubblici servizi che verranno realizzati direttamente dai Soggetti Gestori, in modo da ottimizzare i tempi di esecuzione;
- b) attenersi alle prescrizioni eventualmente impartite dagli stessi Soggetti Gestori ai fini del coordinamento del cantiere, adottando tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette società affinché siano evitati danneggiamenti,.

## **Articolo 28**

### **Obblighi speciali a carico dell'Appaltatrice**

- 28.1** L'Appaltatrice è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate:
  - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati dall'Appaltatrice ad altre ditte,
  - le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
  - le annotazioni e le eventuali controdeduzioni dell'Appaltatrice,
  - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatrice, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che, tenute a cura dell'Appaltatrice, sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori, per poter essere accettate a contabilità e dunque remunerate.

- 28.2** L'Appaltatrice è obbligata ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dal Direttore dei Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatrice deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta del Direttore dei Lavori, l'Appaltatrice deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dallo stesso Direttore dei Lavori.
- 28.3** L'Appaltatrice deve produrre al Direttore dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta del Direttore dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
- 28.4** L'Appaltatrice sarà tenuta a fornire, su richiesta, al Direttore dei Lavori, copia delle bolle di accompagnamento di tutti i materiali forniti in cantiere.
- 28.5** Nel caso in cui l'Appaltatrice intenda utilizzare aree di cantiere e deposito al di fuori delle aree strettamente necessarie all'esecuzione e non incluse tra quelle individuate dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, è tenuta a presentare istanza di occupazione suolo al soggetto competente ed attenersi alle prescrizioni tecniche e temporali dell'autorizzazione corrispondente.

## **Articolo 29**

### **Proprietà dei materiali di scavo, di demolizione, di asportazione e di rimozione**

- 29.1** I materiali provenienti dalle escavazioni, dalle demolizioni, dalle operazioni di asportazione e rimozione sono ceduti all'Appaltatrice che ne rimane pertanto l'unico proprietario e responsabile. Per tale cessione l'Appaltatrice non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
- 29.2** In caso di rinvenimento di oggetti di valore, e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nella sede dei lavori stessi, e diversi dai materiali di scavo e di demolizione, la proprietà appartiene alla Committente, fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge e fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Committente. L'Appaltatrice non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Committente. L'Appaltatrice ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
- 29.3** I materiali provenienti dalle operazioni di escavazioni, demolizioni, rimozioni, asportazioni ecc... resteranno di proprietà dell'Appaltatrice fermo restando fin d'ora che sarà cura dell'Appaltatrice stessa il rispetto di tutta la normativa inerente.

- 29.4** I rifiuti provenienti dalle escavazioni, demolizioni, rimozioni, asportazioni ecc... dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati a rifiuto a cura e spese dell'Appaltatrice, nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.e.i. A tal fine si precisa fin d'ora che l'Appaltatrice è il produttore ed il detentore dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 cit.
- 29.5** Restano in capo all'Appaltatrice gli obblighi relativi alla tenuta dei registri rifiuti e formulari e/o qualsiasi altro adempimento previsto dalla normativa vigente. Copia di tale documentazione dovrà essere fornita a sola richiesta verbale del Direttore dei Lavori.

### **Articolo 30**

#### **Custodia del cantiere e cartello di cantiere**

- 30.1** E' a carico e a cura dell'Appaltatrice la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle Opere da parte della Committente medesima.
- 30.2** L'Appaltatrice deve predisporre ed esporre in sito almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

### **Articolo 31**

#### **Danni cagionati da forza maggiore**

- 31.1** L'Appaltatrice non può pretendere compensi per danni alle opere, definitive o provvisori, o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal Contratto.
- 31.2** Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
- 31.3** L'Appaltatrice non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
- 31.4** Appena ricevuta la denuncia di cui al paragrafo 31.2 il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatrice, all'accertamento:
- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
  - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
  - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
- 31.5** Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatrice o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L'Appaltatrice è tenuta a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad

evitare ovvero limitare i danni. Laddove non siano state poste in essere tutte le cautele necessarie, non matura alcun diritto al compenso. Il compenso per i danni sarà in ogni caso limitato all'importo delle necessarie spese di riparazione delle Opere, che dovranno essere debitamente documentate e che non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio e altre opere provvisionali.

## **Articolo 32**

### **Spese di contratto, di registro e accessorie**

- 32.1** Sono a carico dell'Appaltatrice senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali di bollo e registrazione;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
- 32.2** Sono altresì a carico dell'Appaltatrice tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 32.3** In caso di conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 conseguenti ad atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, le eventuali maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatrice.
- 32.4** A carico dell'Appaltatrice restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 32.5** Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

## **Articolo 33**

### **Disposizioni finali**

- 33.1** Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto, e fatte salve le disposizioni sui lavori pubblici espressamente richiamate nel loro contenuto sostanziale per quanto compatibili, trovano applicazione le vigenti disposizioni del codice civile.
- 33.2** Ogni modifica o integrazione del presente accordo necessita, per la sua validità, della forma scritta ex art. 1352 cod. civ.

## **Articolo 34**

### **Foro competente**

**34.1** Per ogni e qualunque controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto si stabilisce quale Foro competente in via esclusiva ed inderogabile il Tribunale di Pavia.

BOLZA



**Città  
metropolitana  
di Milano**

Area Infrastrutture

**Decreto Dirigenziale**

Raccolta Generale n° 769 del 26/01/2021

Fasc. n 11.3/2020/4

**Oggetto:** Determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi decisoria (ai sensi dell'art. 19 L.R. 9/2001 e ss. mm. e ii., dell'art. 14-bis comma 7 L. 241/1990 e ss. mm. e ii. e dell'art.3 della L.R. 20/2020) per l'approvazione del progetto definitivo per la "riqualificazione e l'ampliamento della 'S.P. 165' di collegamento tra la SP 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione", nel territorio dei Comuni di Carpiano (MI), Cerro al Lambro (MI), Melegnano (MI), Landriano (PV).

**LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE**

**PREMESSO** che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" dal 1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

**ESAMINATE:**

- l'istanza della società Valtidone S.p.A. protocollata al num. 183251 del 28/10/2020, con la quale la medesima società ha trasmesso gli elaborati di progetto necessari per la realizzazione dell'intervento in oggetto e ha chiesto alla Città metropolitana di Milano, nella sua qualità di Ente proprietario del tratto più esteso dell'opera infrastrutturale nonché di Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, l'indizione di una conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto;
- la nota protocollata al num. 190040 del 9/11/2020 con la quale questa Area Infrastrutture della Città metropolitana di Milano ha indetto la conferenza dei servizi decisoria in oggetto, in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 19 L.R. 9/2001 e ss. mm. e ii., dell'art. 14-bis comma 7 L. 241/1990 e ss. mm. e ii. e dell'art.3 della L.R. 20/2020, individuando quale responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990) il responsabile del Servizio "programmazione infrastrutture mobilità" Marco Daleno;
- la proposta di determinazione motivata di conclusione del procedimento, a firma del responsabile del procedimento (nonché responsabile dell'istruttoria del presente decreto) Marco Daleno, protocollata al num. 13388 del 26/01/2021 e corredata della nota di indizione, dei verbali delle tre sedute della conferenza, svolte rispettivamente il 27 novembre 2020, il 22 dicembre 2020 e il 19 gennaio 2021, nonché del parere scritto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano (acquisito al prot. 10620 del 21/01/2021 dopo lo svolgimento dell'ultima seduta);

**RICHIAMATI:**

- il verbale della conferenza dei servizi preliminare (ex art. 14 comma 3 della L. 241/1990) che fu indetta dalla Provincia di Pavia e si svolse in seduta unica il 18 settembre 2019 (protocollo 220052 del 25/09/2019).
- il decreto dirigenziale num. 10673 del 15/09/2020 con il quale la Regione Lombardia (Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.R. 5/2010) stabilì che l'intervento infrastrutturale non deve essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale "nella configurazione progettuale comprendente tutte le mitigazioni e compensazioni ambientali individuate, e secondo le precauzioni indicate nella documentazione agli atti della istruttoria (...) e secondo le indicazioni e raccomandazioni di cui alla relazione istruttoria";

**VISTI:**

- l'art. 19 della L.R. 9/2001 e ss. mm. e ii.;
- gli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 3 della L.R. 20/2020;
- il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 107;
- la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e ss.m.ii., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, in osservanza alle Direttive impartite a riguardo dal Segretario Generale;

**DATO ATTO:**

- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall'art. 5 del vigente PTPCT anni 2020-2022 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

(PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;

. che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

**VISTO** l'art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana;

**RICHIAMATI** gli artt. 38 - 39 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il comma 5 dell'art. 11 del vigente regolamento dell'Ente sul sistema dei controlli interni;

**VISTO** il vigente "Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano";

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen n. 60/2020 del 04/05/2020 atti n. 82833/5.4/220/1, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022";

- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 78/2020 dell'08/06/2020 avente ad oggetto "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2020/2022 di competenza e di cassa e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2020/2022";

- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 215 del 16/12/2020 avente ad oggetto "Quinta variazione al Peg 2020-2022 conseguente alla seconda e terza variazione alla SeO del Dup e alla Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2020-2022";

**RITENUTO** di accogliere la proposta di determinazione motivata di conclusione del procedimento, a firma del responsabile del procedimento Marco Daleno, protocollata al num. 13388 del 26/01/2021, con le motivazioni ivi contenute, che viene allegata a costituire parte integrante del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

1) **di approvare**, sulla base delle posizioni prevalenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater della L. 241/1990 e ss. mm. e ii. e dell'art. 19 della L.R. 9/2001, **il progetto definitivo** degli interventi in oggetto (pubblicato all'indirizzo telematico

<https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/condivisioni/index.php/s/xSsgvj5kliTizOx>) nella versione risultante a seguito degli aggiornamenti progettuali descritti nella cartella "Aggiornamento\_progetto\_2021" e comprendente gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale ivi descritti (nuovo itinerario ciclabile Landriano-Carpiano e interventi di mitigazione ambientale);

2) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della L. 241/1990, **questa determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso**, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati dal progetto, inclusi:

- modifica degli strumenti urbanistici dei Comuni di Landriano, Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano (nelle parti in cui il progetto ne risulta difforme);
- parere di conformità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco Agricolo Sud Milano per la parte di intervento posta nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro e Melegnano che riguarda il territorio del parco (commi 1 lett. b) e 4 dell'art. 21 della L.R. n. 86/1983);
- valutazione di compatibilità (per le varianti urbanistiche nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano) con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e con il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) della Città metropolitana di Milano (adottato con Delibera del Consiglio metropolitano num. 14 del 29 luglio 2020) (L.R. 12/2005);
- valutazione di compatibilità per la variante urbanistica nel Comune di Landriano con il vigente Piano Territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Pavia (L.R. 12/2005);
- apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni necessari alla realizzazione degli interventi (D.P.R. 327/2001);
- autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 per i lavori da svolgere all'interno del Parco Agricolo Sud Milano (nel territorio dei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro e Melegnano) il quale, essendo un parco regionale, risulta vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 42/2004;
- parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al punto precedente, secondo quanto stabilito dall'art. 146 commi 5 e 8 del D. Lgs. 42/2004;
- valutazione favorevole del progetto rispetto all'interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma 3 del D.Lgs 50/2016;
- autorizzazione alla occupazione delle aree necessarie alla realizzazione del nuovo ponte sul colatore Lisone e autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche nel colatore stesso, previa formalizzazione, da parte della Città metropolitana di Milano nei confronti del Consorzio di bonifica Est Ticino - Villorresi, di istanza di concessione per il nuovo ponte e per i nuovi scarichi e per l'accettazione degli obblighi di versare il canone annuo dovuto per l'occupazione del demanio idrico (quantificabile al momento in 442,63 €/anno) e gli obblighi manutentivi connessi (artt. 10 e 14 della L.R. 4/2016);
- assenso degli utenti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico privato alla realizzazione dell'intervento in progetto, sia per quanto attiene i manufatti che consentono alla strada attraversare i corsi d'acqua, sia per quanto attiene lo scarico nel corso d'acqua delle acque meteoriche;
- assenso alla risoluzione delle interferenze con i servizi di pubblico interesse presenti (Telecom Italia, Snam Rete Gas, Terna, E-Distribuzione, Siram, Sigemi);

3) **di sospendere gli effetti della presente determinazione** motivata di conclusione della conferenza dei servizi, subordinandoli all'efficacia dei provvedimenti degli Organi competenti della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Pavia che, secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 7 della L.R. 9/2001 e ss. mm. e ii., autorizzeranno

la spesa necessaria (per gli espropri, per le attività di verifica del progetto esecutivo e per il collaudo delle opere), costituiranno variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio, disporranno la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera e consentiranno pertanto la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;

4) **di dare atto** che i provvedimenti di cui al punto 3) verranno sottoposti alla decisione degli Organi competenti al termine del procedimento ex art. 16 del D.P.R. 327/2001 "*testo unico dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità*", tutt'ora in corso di svolgimento.

5) **di dare atto** che in sede di Conferenza i rappresentanti della Città metropolitana di Milano e della Provincia di Pavia hanno accolto, per le motivazioni sopra illustrate, la proposta presentata dalla società Valtidone S.p.A. di realizzare l'intervento attraverso la modalità prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 "*opera pubblica realizzata da privato*" e che pertanto le tre Parti individuate concorderanno e sottoscriveranno una convenzione secondo quanto stabilito dal medesimo art. 20;

6) **di dare atto** che i Comuni di Landriano e Bascapè hanno deliberato di voler mettere a disposizione della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 44 comma 19 della L.R. 12/2005, le rispettive somme di 1.000.000 € (Deliberazione della Giunta comunale di Landriano num. 139 del 24/11/2020) e di 900.000 € (Deliberazione della Giunta comunale di Bascapè num. 81 del 16/12/2020), che saranno vincolate allo scopo di finanziare gli oneri per gli espropri previsti per l'attuazione del presente progetto e soggette a rendicontazione nei confronti dei due Comuni, con lo scopo di restituire loro tutte le eventuali economie in misura proporzionale all'entità del contributo (e cioè nella misura di 10/19 a favore del Comune di Landriano e di 9/19 a favore del Comune di Bascapè).

7) **di dare atto** che la Città metropolitana di Milano, la Provincia di Pavia, i Comuni di Carpiano, Landriano e Cerro al Lambro hanno espresso in corso di conferenza il proprio assenso all'ipotesi di acquisire a favore dei rispettivi demanii e/o patrimoni indisponibili i terreni che saranno espropriati per la realizzazione del progetto, e per l'esattezza:

- Città metropolitana di Milano: S.P. 165, nuovo ponte sul colatore Lisone, interventi di mitigazione connessi con la S.P.165 (sia paralleli, sia ortogonali alla strada)

- Provincia di Pavia: S.P. 2, interventi di mitigazione connessi lungo la strada;

- Comune di Landriano: nuova pista ciclabile per la parte ricadente nel proprio territorio;

- Comune di Carpiano: nuova pista ciclabile per la parte ricadente nel proprio territorio e interventi di mitigazione ambientale non connessi con la S.P. 165;

- i Comuni di Carpiano e Landriano acquisiranno in comunione il vecchio ponte sul cavo Lisone al termine dei lavori di costruzione del nuovo ponte e lo destineranno al transito dei soli utenti della pista ciclabile;

- Comune di Cerro al Lambro: nuovo tratto di strada secondaria verso Cascina Lassi, in ragione del rango comunale di detta strada.

8) **di trasmettere** il presente decreto, con i relativi allegati, agli Enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi e individuati nelle note di indizione, alla società proponente Valtidone S.p.A., al Settore Strade Viabilità e Mobilità ciclabile della Città metropolitana di Milano per gli adempimenti successivi.

\\\\\\\\

L'Ufficio proponente dà atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line della Città Metropolitana di Milano.

Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell'Ente.

Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della L. 241/90, testo vigente, nonché dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella "A".

Si dà atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla notifica del medesimo.

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*



**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano**

**Fascicolo** 11.3\2020\4

**Oggetto della proposta di decreto:**

Progetto definitivo per la “riqualificazione e l’ampliamento della ‘S.P. 165’ di collegamento tra la SP 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione” nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano (MI) e Landriano (PV). Approvazione dello schema di convenzione con un operatore privato e la Provincia di Pavia per la realizzazione dell’intervento, approvazione dello schema di contratto di appalto e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere riguardanti il territorio della Città metropolitana di Milano.

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00)

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL DIRETTORE AREA RISORSE  
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

*(dott. Alberto di Cataldo)*



**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**  
**sulla proposta di decreto del Sindaco Metropolitano**

**Fascicolo** 11.3\2020\4

**Oggetto della proposta di decreto:**

Progetto definitivo per la “riqualificazione e l’ampliamento della ‘S.P. 165’ di collegamento tra la SP 2 e la rotatoria TEEM e delle connesse opere di mitigazione” nei Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Melegnano (MI) e Landriano (PV). Approvazione dello schema di convenzione con un operatore privato e la Provincia di Pavia per la realizzazione dell’intervento, approvazione dello schema di contratto di appalto e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere riguardanti il territorio della Città metropolitana di Milano.

**PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE**

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

☒ Favorevole

☐ Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE

*(dott. Antonio Sebastiano Purcaro)*